

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**La Corte d'appello di Venezia**

sezione prima civile

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dott. Paola Di Francesco presidente relatore

dott. Alberto Valle consigliere

dott. Rita Rigoni consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 537/2017 r.v.g., promossa ai sensi dell'art. 195, comma 5, d.lgs. n. 58/98

da

**GIAMMARIA AMATO** (c.f. MTAGMR73S12G224J), nato a Padova il 12.11.1973, residente ad Albignasego (PD), via Tiziano Vecellio, n. 13, rappresentato e difeso, come da procura a margine del ricorso, dagli avv.ti prof. Enrico Minnei e Silvia Muttoni, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Claudia Baggio, in S. Marco n. 5383 – 30124 Venezia;

-ricorrente-

contro

**Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - CONSOB**, con sede in Roma, Via G.B. Martini n. 3 (C.F. 80204250585), in persona del presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas, rappresentata e difesa, giusta delega in calce alla memoria difensiva, dagli avv.ti Salvatore Providenti, Paolo Palmisano, Antonella Valente e Chiara Ferraro, anche disgiuntamente, ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Marco Tosso, nello studio legale BTD in San Polo 2580 Ca' Zen - 30125 Venezia;

-resistente-

Oggetto: opposizione avverso la delibera Consob n. 19935 del 30.3.2017

CONCLUSIONI

**Parte ricorrente**



Voglia l'ecc.ma Corte adita accogliere le seguenti conclusioni:

**In via preliminare,**

rinvia alla Corte di giustizia ai sensi e agli effetti **dell'art. 267 TFUE** ponendo il seguente quesito:

“Se sia conforme al diritto dell'Unione europea la norma nazionale –in declinata attuazione della Direttiva n. 36/13/UE- che consente all'autorità di settore, nella specie a Consob, di irrogare sanzioni per fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina comunitaria alla cui stregua i comportamenti sanzionati non sarebbero oggi più sanzionabili, in violazione del principio di cui alla c.d. *lex mitior*, principio generale di diritto dell'Unione valevole per tutte le violazioni amministrative”;

**Sempre in via preliminare,**

sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72/2015, laddove nega in radice la retroattività delle nuove disposizioni in contrasto con la legge delega n. 154/2014 (recante “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre*”), art. 3, comma 1, lett. m, n. 1, il quale stabilisce il seguente principio e criterio direttivo specifico: “*valutare l'estensione del principio del favor rei ai casi di modifica della disciplina vigente al momento in cui è stata commessa la violazione*”;

**Nel merito:**

- 1) annullare integralmente, per i motivi in narrativa, gli atti gravati unitamente alle relative sanzioni;
- 2) in via graduata, nella denegata e non creduta ipotesi di non annullamento integrale dei medesimi, ridurre l'ammontare delle sanzioni secondo giustizia;
- 3) in ogni caso, con condanna alle spese di soccombenza.

***Parte resistente***

Chiede che codesta ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione – e tanto è a dirsi, segnatamente, per la domanda di rinvio pregiudiziale alla CGUE ai sensi dell'art. 267 TFUE, come per la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, d.lgs. 72/2015 – voglia respingere il ricorso per l'assoluta inammissibilità e/o infondatezza delle motivazioni ivi addotte.



Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

### ***Ragioni della decisione***

1. Con l'impugnata delibera n. 19935/2017, emessa dalla Consob all'esito della procedura sanzionatoria disciplinata dall'art 195 d.lgs. n. 58/98 (t.u.f.), è stata applicata a Giammaria Amato, dipendente della Banca dal 14.6.2010 e Responsabile Direzione *Small Business*, Responsabile Direzione *Retail* e Direttore Commerciale di Banca Popolare di Vicenza s.p.a. la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 25.000, in relazione alla violazione dell'art. 21, comma 1, lettera a), t.u.f., per l'attività di finanziamento della clientela finalizzato all'acquisto di azioni della Banca (periodo 1.4.2012-22.4.2015).

La contestazione è così formulata: «In assenza delle cautele dei presidi di correttezza e trasparenza, sono state riscontrate irregolarità comportamentali nei finanziamenti concessi dalla Banca alla propria clientela esclusivamente finalizzati all'acquisto delle azioni di propria emissione. Le specifiche modalità operative emerse in proposito, che hanno condotto ad una grave alterazione del processo decisionale di investimento da parte della clientela, sono risultate funzionali alle mere esigenze di capitalizzazione della Banca.» (pagina 3 dell'atto di accertamento).

Il ricorrente è stato ritenuto responsabile della sopra indicata violazione per il “*ruolo attivo svolto dallo stesso nell'attività di finanziamento della clientela finalizzata all'acquisto delle azioni della banca*” (pagine 299 e 335 dell'atto di accertamento).

2. All'opposizione che G. Amato ha proposto con ricorso depositato in data 27.6.2017 ha resistito la Consob, costituitasi in giudizio con memoria depositata il 4.1.2018, e all'udienza del 16.1.2018, fissata per la trattazione della controversia, sulle conclusioni riportate in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.

### **3. Le questioni preliminari.**

**3.1.** Sulla “*Tardività delle contestazioni per: a) mancata contestazione immediata ex art. 14, l. n. 689/81; b) decorso del termine di 180 giorni dall'accertamento (ex art. 195 TUF e 4 del regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob applicabile razione temporis); c) decorso del termine di conclusione del procedimento di cui all'art. 4, comma 2, reg. Consob (sospeso per due volte*



*ex artt. 6, comma 4 e 8, comma 3, reg. ult. cit.). Violazione art. 14, comma 2, l. n. 689/81. Decadenza dal potere sanzionatorio”.*

Dal richiamo operato dal comma 4 dell’art. 190 t.u.f. (ora abrogato dal comma 5.6, lett. g), d.lgs. n. 129 del 2017) il ricorrente fa discendere l’applicabilità dell’art. 14 della l. n. 689 del 1981, a tenore del quale *“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento”.*

L’argomentazione prende le mosse dal rilievo che nella stessa proposta sanzionatoria l’autorità di vigilanza assume che il procedimento promosso nei confronti dell’opponente trae origine, oltre che “dagli elementi emersi dalla verifica ispettiva condotta nei confronti di Banca Popolare di Vicenza s.p.a. (..) nel periodo tra il 22 aprile 2015 e 26 febbraio 2016”, “dalla richiesta di dati e notizie ex art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 (..) inviata alla Banca il 16 maggio 2014 e dai relativi resoconti del 23 maggio 2014, del 4 luglio 2014, del 16 ottobre 2014, del 12 dicembre 2014 e del 5 febbraio 2015” (pagina 3 della proposta sanzionatoria). Nella proposta sanzionatoria – osserva il ricorrente – si afferma che “Consob, con nota del 16 maggio 2014, portata a conoscenza del CdA in data 27 maggio 2014, aveva espressamente sollecitato la Banca, tra l’altro, a porre particolare attenzione sul tema dei finanziamenti correlati all’acquisto di azioni derivanti dagli aumenti di capitale del 2014, chiedendo la trasmissione con cadenza mensile a partire dal mese di giugno 2014 e fino alla chiusura dei periodi d’offerta, tra l’altro, dei ‘dettagli sulle operazioni di finanziamento finalizzate al pagamento del prezzo degli strumenti oggetto dell’offerta concessi dalla banca agli aderenti all’operazione, con indicazione del numero di clienti interessati da tale operatività nonché dell’ammontare medio finanziato e investito nell’operazione” (pagina 283 proposta sanzionatoria).

Il che – in tesi – dimostrerebbe *per tabulas* che l’autorità di vigilanza era al corrente della pratica dei finanziamenti correlati all’acquisto di azioni BPVi quanto meno dal 5.2.2015, avendoli sottoposti a controllo addirittura sin dal 16.5.2014, ossia ben prima



dello svolgimento dell'attività ispettiva, donde la violazione dell'art. 14 della l. 689 del 1981, essendo ben possibile la contestazione immediata della violazione.

L'opponente assume che, in ogni caso, anche il termine di 180 giorni, di cui agli art. 195 t.u.f. e 4 del regolamento Consob 18750/2013, avrebbe preso a decorrere dal 5.2.2015 o dal 16.5.2014, con conseguente decadenza dell'autorità di vigilanza dal potere sanzionatorio.

E, ancora, la tardività della contestazione emergerebbe pure in relazione al termine di duecento giorni, decorrente "dal trentesimo giorno successivo alla data di perfezionamento per i destinatari della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti", di cui all'art. 4 del citato regolamento 18750/2013, così da travolgere l'intero provvedimento finale.

Dopo aver rimarcato l'applicabilità del termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della l. 689 del 1981, il ricorrente rileva che il procedimento amministrativo è stato avviato con atto notificato all'ultimo destinatario l'11.6.2016, cosicché, sommando ai novanta giorni i trenta dai quali far decorrere il termine medesimo (ex art. 4 regolamento 18750/2013), i trenta di sospensione per le prime deduzioni alla relazione per la Commissione elaborata dall'Ufficio Sanzioni (ex art. 6, comma 4, reg. cit.) e altri trenta per le ulteriori deduzioni predisposte rispetto alla relazione integrativa (ex art. 8, comma 3, reg. cit.), si arriverebbe a dover computare centottanta giorni dall'ultima notifica, pervenendo in tal modo al giorno 8.12.2016, mentre la deliberazione impugnata è stata adottata dalla Consob il 30.3.2017 e avviata alla notifica il 28.4.2017.

E quand'anche si volesse assumere come riferimento il termine di duecento giorni – prosegue il ricorrente –, sommando ad esso quello complessivo di novanta giorni, relativo alla decorrenza e alle sospensioni, si perverrebbe al più tardi al 28.3.2017, con conseguente illegittimo superamento del termine assegnato all'autorità di vigilanza.

A sostegno della tesi della decadenza in cui la Consob sarebbe incorsa è, infine, dedotto che il termine di conclusione del procedimento, secondo le regole generali, deve ritenersi comprensivo non solo dell'adozione del provvedimento (30.3.2017), ma anche della sua notifica (28.4.2017), in quanto, *"versandosi in ipotesi di provvedimento, per un verso, limitativo della sfera giuridica dei privati" e per l'altro, recettizio in quanto bisognevole, per essere eseguito, della collaborazione del destinatario, esso è destinato ad acquisire "efficacia nei confronti*



*del destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile” (v. art. 21 bis l. n. 241/1990). Dunque, in fattispecie eiusdem generis, è evidente che il termine espresso per la conclusione del procedimento, il quale, ovviamente, è stato previsto nell’interesse del destinatario per evitare il perdurare indefinito di una condizione giuridica di incertezza, non può che risultare comprensivo anche della relativa notifica. Diversamente, la ratio dell’art. 2 l. n. 241/1990 sarebbe troppo facilmente frustrata, laddove consentisse davvero all’amministrazione di differire sine die la notifica del provvedimento adottato” (pagine 10-11 del ricorso).*

**3.2.** Le plurime eccezioni formulate con questo primo motivo di opposizione non meritano accoglimento.

Ricordato che per gli illeciti al cui accertamento procede la Consob non è neppure ipotizzabile una contestazione immediata, vale a dire all’atto della percezione dei fatti suscettibile di sanzione (cfr. Cass., sez. un., 09-03-2007, n. 5395, in motivazione), il termine entro il quale l’autorità di vigilanza deve notificare la contestazione degli addebiti è quello di 180 giorni previsto dall’art. 195 t.u.f., termine sostitutivo “*di quelli generali ex articolo 14, commi 1, 2 e 6, L. n. 689 del 1981*”, come la suprema corte ha avuto modo di ribadire in un recente arresto (Cass. civ., sez. II, 30-10-2017, n. 25730). In tale pronuncia, che si pone nel solco di un orientamento consolidato, i giudici di legittimità riaffermano che “*Nella materia delle sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l’attività di intermediazione finanziaria, la decorrenza del termine da rispettare per la contestazione degli illeciti va, poi, individuata nel giorno in cui la Banca d’Italia o la Consob in composizione collegiale, dopo l’esaurimento dell’attività istruttoria, siano in grado di adottare le decisioni di loro competenza. La pura “contestazione” dei fatti nella loro materialità non coincide necessariamente con l’“accertamento”: nell’attività di regolazione e supervisione delle attività private vi sono ambiti, come appunto quello dell’intermediazione finanziaria, che richiedono valutazioni complesse, non effettuabili nell’immediatezza della percezione dei fatti suscettibili di trattamento sanzionatorio. Ciò tuttavia non esclude che a tali valutazioni si debba procedere in un tempo ragionevole e che in sede di opposizione il giudice, ove l’interessato abbia fatto valere il ritardo come ragione di illegittimità del provvedimento sanzionatorio, sia abilitato a individuare il momento iniziale del termine per la contestazione non nel giorno in cui la valutazione è stata compiuta, ma in quello in cui avrebbe potuto - e quindi dovuto - esserlo.*” (cfr. Cass. n. 25730/2017, in motivazione).



Ora, è ben vero che la Consob con nota del 16.5.2014 (prot. n. 0040833) chiese all'intermediario, ai sensi dell'art. 8, comma 1, t.u.f., dati e notizie relativi all'Aucap 2014, invitandolo a fornire “dettagli sulle operazioni di finanziamento finalizzate al pagamento del prezzo degli strumenti oggetto d'offerta concesse dalla banca agli aderenti all'operazione, con indicazione del numero di clienti interessati da tale operatività nonché dell'ammontare medio finanziato e investito nell'operazione”, ma è parimenti documentato che dalla risposta della Banca (nota del 23.5.2014 prot. n. 0043549/14) risulta che l'eventuale concessione da parte dell'intermediario di un finanziamento finalizzato all'acquisto delle azioni rivenienti dall'adesione all'aumento di capitale era stato previsto solo per il Mini Aucap 2014, secondo quanto deliberato dal CdA di BPVi in data 4.3.2014, posto che solo nell'ambito di tale offerta era stata prevista per gli aderenti la possibilità di accedere a un finanziamento per il pagamento del prezzo di sottoscrizione delle azioni, come dispone l'art. 2358 c.c., previa autorizzazione assembleare, che pervenne in data 26.4.2014 e consentì il 29.4.2014 al CdA di deliberare l'offerta riservata ai nuovi soci.

Lo stesso intermediario confermò alla Consob con nota del 4.7.2014 (prot. 0056577/14) che “la Banca non prevede ulteriori fattispecie, rispetto a quella in esame, di finanziamento per l'acquisto/sottoscrizione di strumenti finanziari”.

In tale chiarita prospettiva, è dirimente considerare che alle acquisizioni di documenti effettuate dagli ispettori il 30.4.2014, l'8.5.2015, il 30.6.2015, il 24.7.2015 e il 17.9.2015 (allegati B,C,D,E,F alla relazione ispettiva) hanno fatto seguito le ulteriori acquisizioni del 20.10.2015 (allegato G), 20.1.2016 (allegato H) e 24.2.2016 (allegato I).

La prospettazione dell'opponente non può, quindi, trovare adesione, sol che si consideri che egli stesso menziona “l'ampiezza delle indagini”, “lo sterminato materiale che è stato vagliato, sia in termini di documentali che di dichiarazioni rese”, “il numero dei soggetti sanzionati e la diversità delle loro posizioni (dai vertici aziendali ai dipendenti)” (pagina 3 del ricorso), così avvalorando la tesi per cui, ai fini dello scrutinio di ragionevolezza dell'attività compiuta dall'autorità di vigilanza, laddove ci si ponga nella prospettiva del rispetto del termine previsto dall'art. 195, comma 1, t.u.f., è necessario far riferimento proprio agli elementi sopra indicati. Senza tacere che la giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di precisare che il giudice



dell'opposizione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse, dalla quale decorre il termine per la notificazione della contestazione, deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dalla amministrazione procedente e la congruità del tempo complessivamente impiegato in relazione alla complessità degli accertamenti compiuti, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per violazioni connesse, ma non può sostituirsi alla stessa amministrazione nel valutare l'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e compiuti senza apprezzabile intervallo temporale (Cass., 03-08-2016, n. 16257).

Nel caso in esame, in data 24.2.2016 l'autorità di vigilanza ha acquisito i documenti dal n. 2742 al n. 2801 e la relazione ispettiva è stata depositata il 25.2.2016, cosicché l'invio al ricorrente in data 29.3.2016 della lettera di contestazione risulta effettuato a distanza di 33 giorni dalla redazione della relazione ispettiva.

Parimenti infondata è la censura relativa al superamento del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio, innanzi tutto perché il richiamo all'art. 14 della l. 689 del 1981, per le ragioni già esposte, è privo di rilievo (cfr. Cass. Cass. civ., sez. II, 30-10-2017, n. 25730, cit.).

Quanto al termine di decadenza contemplato dall'art. 4, comma 2, del regolamento Consob 18750/2013 in 200 giorni decorrenti dal trentesimo giorno successivo all'ultima notifica delle contestazioni, il ricorrente rileva che il procedimento sanzionatorio fu avviato l'11.6.2016 (data dell'ultima notifica) e avrebbe dovuto concludersi l'8.6.2016, mentre il provvedimento impugnato è stato adottato il 30.3.2017 e avviato alla notifica il 28.4.2017, cosicché, anche tenuto conto delle sospensioni, esso non avrebbe dovuto superare la data del 28.3.2017.

Non senza aver premesso che in numerose decisioni la suprema corte ha affermato che, in tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge all'ambito di applicazione della l. 241 del 1990, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, esso è compiutamente retto dai principi sanciti dalla l. 689 del 1981, e pertanto non assume alcuna rilevanza il termine stabilito per la conclusione del procedimento dall'art. 4 regolamento Consob (*“Il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio è stabilito in duecento giorni e decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di perfezionamento per i destinatari della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti. Nel*



*caso di procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di più soggetti, il predetto termine, da considerarsi unico per tutti i destinatari della lettera di contestazione, decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di perfezionamento dell'ultima notificazione.”), attesa l'inidoneità di un regolamento interno emesso nell'erroneo convincimento di dover regolare i tempi del procedimento ai sensi della l. 241 del 1990 a modificare le disposizioni della citata l. 689 del 1981 (cfr. Cass. 23-01-2018, n. 1621; Cass., 03-08-2016, n. 16257; Cass. civ., sez. II, 04-03-2015, n. 4363; Cass. civ., sez. II, 23-07-2009, n. 17344), va comunque osservato che, nel caso in esame, il termine in questione è stato osservato.*

Ed infatti: i) l'ultima notificazione dell'atto di contestazione risale all'11.6.2016 e a detto termine vanno aggiunti 30 e 200 giorni (28.12.2016); ii) il 21.12.2016 la Commissione richiese all'USA una relazione integrativa, fatto – questo – che ai sensi dell'art. 8, comma 7, regolamento 18750/2013 (“*La disciplina prevista dal presente articolo si applica anche nel caso in cui la Commissione richieda all'Ufficio Sanzioni Amministrative una relazione integrativa. L'Ufficio Sanzioni Amministrative provvede alla trasmissione della relazione integrativa entro 45 giorni dalla richiesta, salve motivate ragioni. In tale ipotesi, il termine di conclusione del procedimento è sospeso dalla data della richiesta della relazione integrativa fino al ventesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni scritte da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo la relazione integrativa.*”) ha determinato la sospensione del termine in parola; iii) l'ultima ricezione della relazione integrativa è avvenuta il 14.2.2017; iv) la sospensione del termine per le controdeduzioni scritte scadeva il 5.4.2017; v) la delibera impugnata è stata adottata dalla Consob il 30.3.2017.

Né rileva, ai fini della verifica della tempestività del termine in esame, la data di notifica della delibera al destinatario, perché, a differenza di quanto si sostiene nel ricorso, il procedimento sanzionatorio “si conclude con l'adozione da parte della Commissione del provvedimento sanzionatorio (...)” ai sensi dell'art. 8, comma 5, reg. 18750/2013.

**3.3.** *Sulla violazione del principio del favor rei e della retroattività dello jus superveniens più favorevole, della direttiva n. 2013/36/UE, della legge di delega n. 154/2014 (art. 3, comma 1, lett. m, n. 1). Sulla eccezione di incostituzionalità.*

Il motivo di opposizione ha ad oggetto la mancata applicazione degli artt. 190-bis, 194-bis e 194-quater t.u.f., introdotti dal d.lgs. 72 del 2015, e denuncia l'illegittimità dell'art. 6 del citato d.lgs., in quanto “nega in radice la retroattività della *lex mitior*”, donde la



violazione della direttiva 2013/36/UE e della legge di delega, che imponevano l'applicazione della legge più favorevole all'incolpato.

Sotto il primo profilo, il ricorrente sostiene che l'applicazione dello *ius superveniens* sarebbe imposta da principi generali del diritto dell'UE, avuto riguardo all'art. 2 regolamento CE EURATOM del Consiglio del 18.12.1995 n. 2988/95, in virtù del quale *“nessuna sanzione amministrativa può essere irrogata se non è stata prevista da un atto comunitario precedente all'irregolarità. In caso di successiva modifica delle disposizioni relative a sanzioni amministrative contenute in una normativa comunitaria si applicano retroattivamente le disposizioni meno rigorose”*, e tanto più a seguito della “comunitarizzazione” del sistema di vigilanza e del diritto sanzionatorio (Regolamento UE 2015/159 del Consiglio del 27.12.2015 che modifica il regolamento CE n. 2532/98 sul potere della BCE di irrogare sanzioni).

E, ancora, deduce che la direttiva 2013/36/UE del 26.6.2013 (attuata con il d. lgs. n. 72 del 2015), è entrata in vigore il 17.7.2013, dunque in concomitanza con le condotte a lui contestate, e in ogni caso essa è antecedente all'inizio dell'ispezione della Consob, avviata il 22.4.2015, e alla conclusione del procedimento sanzionatorio, cosicché dal carattere *self executing* delle norme in essa contenute, discenderebbe che dette disposizioni avrebbero dovuto trovare applicazione sin da subito, previa disapplicazione del t.u.f.

Né – argomenta l'opponente – varrebbe affermare che la direttiva 2013/36/UE è stata attuata solo con il d.lgs. n. 72 del 2015 e che l'art. 6, comma 2, dello stesso pretenderebbe di ulteriormente differirne l'applicazione *“alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca di Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”*, in quanto si tratta di una direttiva ricognitiva di diritti e principi, particolarmente quello sulla personalità della sanzione e di proporzionalità, già previsti dall'art. 1 della l. 689 del 1981, che alla luce della costante giurisprudenza della Corte di giustizia devono trovare immediata applicazione, come chiarito nella sentenza *Adeneler* del 4.7.2006, resa nella causa C-212/04.

Quanto al profilo di illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, il ricorrente ricorda come la legge delega n. 154 del 2014 (“Delega al Governo



per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre”) abbia stabilito all’art. 3, lettera m) n. 1, che il legislatore debba *“valutare l'estensione del principio del favor rei ai casi di modifica della disciplina vigente al momento in cui è stata commessa la violazione”*. Il che avrebbe dovuto limitare la discrezionalità del legislatore delegato, dovendo questo disciplinare solo la misura o la modalità della retroattività della legge più favorevole, non anche decidere sul se prevedere la retroattività stessa, donde l'incostituzionalità dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015 laddove contraddice il principio direttivo della legge di delega che imponeva (e non negava *in radice*) l'applicazione retroattiva delle legge più favorevole all'incolpato.

**3.4.** Anche tali eccezioni non possono trovare accoglimento.

In disparte il carattere meramente assertivo della tesi per cui la direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento conterrebbe norme *self-executing* in tema di sanzioni – tesi invero contraddetta dalla lettera dell’art. 65, par. 2, della direttiva (*“Gli Stati membri assicurano che, quando gli obblighi di cui al paragrafo 1 si applicano a enti, società di partecipazione finanziaria mista in caso di violazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 575/2013, le sanzioni possano essere applicate, alle condizioni previste dal diritto nazionale, ai membri dell'organo di gestione e ad altre persone fisiche responsabili della violazione a norma del diritto nazionale.”*) – va condivisa la replica della resistente.

Ed infatti, la legge delega 7.10.2014 n. 154 reca all’art. 3 i principi e i criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva 2013/36, ma – come risulta con chiarezza dalla relazione illustrativa di accompagnamento al d.lgs. n. 72 del 2015 (che ha modificato il Titolo VIII del d.lgs. 385/1993 e la parte V del d.lgs. 58/1998) – *“La delega legislativa è più ampia del disposto normativo comunitario con riguardo alla materia sanzionatoria.”* (cfr. relazione illustrativa).

Il legislatore delegato ha avuto ben presente che *“La delega, alla lettera m), n. 1 [dell’art. 3], prevede che il legislatore valuti l'introduzione del principio del favor rei in caso di modifica della disciplina vigente al momento in cui è stata commessa la violazione”*, ma le ragioni per cui esso non è stato introdotto sono state esplicitate: *“Finora tale principio è stato accolto, anche dalla Corte Costituzionale, solo per la materia tributaria, mentre sono rimasti esclusi gli altri innumerevoli*



*ambiti per i quali sono previste sanzioni amministrative. Il principio non è infatti stato introdotto nella legge 24 novembre 1981, n. 689 che rappresenta l'arbitrato delle sanzioni amministrative e che invece accoglie il principio di legalità solo nell'accezione del principio di irretroattività della legge. Pur considerando il favor rei come un principio di civiltà giuridica, il suo riconoscimento nel contesto della trasposizione della CRD4 presenta talune criticità. Si evidenzia, in primo luogo, che la delega si riferisce solo ad alcune sanzioni previste dal testo unico bancario e dal testo unico della finanza. Non sembra ammissibile una introduzione del principio limitata solo ad alcune fattispecie né i confini della delega legislativa sembrano consentirne un'applicazione più ampia. Si osserva, inoltre, che il principio del favor rei rende le disposizioni più favorevoli entrate in vigore dopo il momento in cui è stata commessa la violazione applicabili a tutti i procedimenti sanzionatori ancora sub iudice. E' plausibile che il passaggio da una disciplina imperniata sulla responsabilità delle persone fisiche ad una basata sulla responsabilità delle persone giuridiche, come sopra illustrato, sia ritenuto un regime più favorevole per gli esponenti aziendali. Tutti i procedimenti in corso verrebbero quindi azzerati, ma allo stesso tempo sarebbe da escludere una responsabilità diretta dell'ente per violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.”.*

Il t.u.f. è stato modificato all'art. 190 (recante le sanzioni amministrative pecuniarie in tema di intermediari, mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari) e ha visto l'introduzione delle norme di seguito indicate:

- art. 190-bis, che rivede l'impianto sanzionatorio applicabile agli esponenti aziendali e del personale, quando responsabili delle violazioni di cui agli artt. 188, 189 e 190;
- art. 194-bis, che individua i criteri per la determinazione delle sanzioni previste dal t.u.f.;
- 194-quater, che introduce l'ordine di eliminare le infrazioni contestate irrogabile, in alternativa alla sanzione pecuniaria, per violazioni di scarsa offensività o pericolosità.

L'art. 6, comma 2, del decreto n. 72/2015, stabilisce che “Le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.



In forza della delega regolamentare conferita a Banca d'Italia dall'art. 145-quater t.u.b. e alla Consob dall'art. 196-bis t.u.f., le due autorità di vigilanza hanno apportato le conseguenti modifiche alle rispettive procedure sanzionatorie amministrative con la delibera Consob 24.2.2016, n. 19521, pubblicata in G.U. n. 55 del 7.3.2016 ed entrata in vigore l'8.3.2016 e con il provvedimento Banca d'Italia 3.5.2016, pubblicato in G.U. n. 114 del 17.5.2016 ed entrato in vigore l'1.6.2016.

Le nuove disposizioni contenute nei citati artt. 190-bis, 194-bis e 194-quater sono conseguentemente applicabili alle violazioni commesse successivamente alla data dell'8.3.2016.

Dalla ricostruzione del quadro normativo si evince l'infondatezza della eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, d.lgs. 72 del 2015 per eccesso di delega, tenuto conto del criterio direttivo di *“valutare l'estensione del principio del favor rei ai casi di modifica della disciplina vigente al momento in cui è stata commessa la violazione”*, previsto nell'art. 3, lettera m), n. 1) della legge di delega n. 154/2014.

La disposizione censurata contempla, invero, una norma di diritto intertemporale che, nel prevedere la non applicabilità delle nuove disposizioni fino all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari attuative demandate alla Consob (cfr., art. 5, comma 17, d.lgs. 72/2015, che modifica l'art. 196-bis del t.u.f. stabilendo che *“La Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, emanano disposizioni di attuazione del presente titolo”*), è affatto estranea alla legge di delega n. 154 del 2014 e, quindi, dall'art. 3, comma 1 lett. m) – vale a dire dalla norma in relazione alla quale il ricorrente lamenta l'eccesso di delega – che attribuiva al Governo il giudizio sulla opportunità di prevedere l'applicazione retroattiva delle norme di favore.

Il che rende inammissibile la questione di (il)legittimità costituzionale dell'art. 6 d.lgs. n. 72/2015, che prescinde dalla delega legislativa.

In ogni caso, la valutazione rimessa al Governo dall'art. 3, lettera m) n. 1 del d.lgs. 72/2015 non comportava affatto che la delega muovesse dal presupposto della retroattività dello *ius superveniens* più favorevole: il punto 1 lasciava infatti libero il legislatore delegato di determinarsi circa la raccomandata valutazione..



La relazione illustrativa di accompagnamento al decreto n. 72/2015 dimostra che l'opzione dell'introduzione del *favor rei* fu presa in esame e scartata, per le ragioni testualmente riportate.

Si consideri, da ultimo, che la Corte costituzionale, pur prendendo atto che – secondo la giurisprudenza della Corte Edu – l'art. 7 CEDU non sancisce solo il divieto dell'applicazione retroattiva delle sanzioni più gravose, ma anche il principio della retroattività della sanzione meno gravosa (sentenze 24.1.2012, Mihai Toma c. Romania; 27.4.2010, Morabito c. Italia, 17.9.2009, Scoppola c. Italia), ha rilevato che “non si rinviene nel quadro delle garanzie apprestato dalla Cedu, come interpretate dalla corte di Strasburgo, l'affermazione di un vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsione generalizzata, da parte degli ordinamenti interni dei singoli Stati aderenti, del principio della retroattività della legge più favorevole, da trasporre nel sistema delle sanzioni amministrative. Da ciò discende la non fondatezza della denunciata violazione degli obblighi internazionali, di cui all'art. 117, 1° comma, Cost.” (Corte cost., sentenza, 20-07-2016, n. 193).

Nel solco di tale orientamento interpretativo si pongono numerose decisioni della suprema corte, che hanno escluso l'applicabilità del *favor rei* alle sanzioni previste dall'art. 190 t.u.f. (cfr. per tutte Cass. civ., sez. I, 30-06-2016, n. 13433, cit.; sulla distinzione tra le sanzioni previste dall'art. 190 t.u.f. e quelle inflitte ai sensi dell'art. 187-ter per manipolazioni del mercato, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, cfr. Cass. civ., sez. II, 05-04-2017, n. 8855).

Nella stessa decisione n. 13433/2016 la suprema corte ha altresì precisato come, con riguardo alla novella di cui al d.lgs. 72/2015, neppure si possa “parlare di *lex mitior*, e tanto meno di *abolitio criminis*, trattandosi, anzi, di un inasprimento della sanzione, sia pur legato a presupposti parzialmente diversi”, se solo si considera che l'art. 190-bis, comma 1, lett. a), subordina la punibilità della persona fisica (esponente aziendale o dipendente dell'intermediario) responsabile della violazione alla circostanza che la condotta contestata abbia “inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione dell'intermediario”.

Le sopra indicate censure non meritano, dunque, accoglimento.

#### 4. Premessa.



Prima di procedere all'analisi della violazione contestata all'opponente dall'autorità di vigilanza, non è superfluo ricordare che:

- il bilancio del Gruppo BPVi registrò nel 2013 perdite per circa 28 mln di euro e nel 2014 per circa 758 mln di euro;
- con delibera del 15.4.2014 il CdA approvò un'operazione sul capitale consistente in un'offerta a pagamento mediante emissione di azioni ordinarie in opzione ai soci (Aucap), punto di arrivo di quanto già deciso nelle sedute del 18.2.2014 e del 4.3.2014, con le quali il CdA aveva approvato l'avvio dell'operazione, sia pure per importi e a condizioni parzialmente differenti;
- fu deliberato un aumento scindibile di capitale sociale a pagamento, fino ad un controvalore massimo di 608 mln di euro, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie;
- il rapporto di opzione prevedeva l'attribuzione di 1 nuova azione per ogni 9 possedute (medesimo rapporto fu indicato per i possessori di obbligazioni convertibili) e l'offerta includeva un "premio fedeltà" pari al 25% dell'ammontare delle azioni sottoscritte (corrispondente ad una nuova azione da assegnarsi gratuitamente ogni 4 sottoscritte) per gli aderenti che non avessero venduto le azioni sottoscritte e quelle già detenute per un periodo di almeno 36 mesi, mentre le azioni eventualmente inoperte sarebbero state offerte al pubblico indistinto e assegnate a coloro che ne avessero fatto richiesta durante il periodo di offerta;
- le azioni furono emesse al prezzo di euro 62,5, come rideterminato sulla scorta della relazione estimativa dell'esperto indipendente prof. Mauro Bini;
- fu contestualmente prevista, per gli aderenti all'Aucap, la possibilità di sottoscrivere, per un importo pari a quello delle azioni, un'obbligazione *senior* con durata 3 anni al tasso di interesse annuo lordo del 5%;
- nella seduta del 4.3.2014, il CdA di BPVi deliberò di procedere nel triennio 2014/2016 a un'operazione di aumento di capitale per un importo complessivo di 300 mln di euro, di durata triennale (2014/2016), finalizzata all'ampliamento della base sociale (Mini Aucap 2014), da realizzarsi attraverso offerte annuali di capitale ordinario rivolte a non soci e non dipendenti del Gruppo BPVi, al fine di consentire la



sottoscrizione della quantità di azioni prevista dallo Statuto per richiedere l'ammissione a socio (100 azioni);

- nella medesima offerta fu prevista la possibilità di accedere a un finanziamento per il pagamento del prezzo di sottoscrizione delle azioni, secondo quanto previsto dall'art. 2358 c.c., previa deliberazione dell'assemblea dei soci.

**5. Violazione dell'art. 21, comma 1, lettera a), del t.u.f., in relazione all'obbligo dell'intermediario di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati (1.1.2012-22.4.2015).**

Oggetto della contestazione n. 2, temporalmente collocata dall'autorità di vigilanza nel periodo dal 1.1.2012 al 22.4.2015, è la violazione dell'art. 21, comma 1, lettera a), t.u.f., per le irregolarità comportamentali riscontrate dalla Consob nell'attività di concessione alla clientela di finanziamenti destinati esclusivamente all'acquisto di azioni BPVi, sia nell'ambito delle operazioni di aumento del capitale realizzate negli anni 2013 e 2014, sia per l'acquisto di detti titoli sul mercato secondario in contropartita del Fondo di Acquisto delle Azioni Proprie.

Nell'atto di accertamento la Consob afferma che *“Tali finanziamenti, ulteriori e distinti rispetto a quelli previsti dal prospetto informativo dell'offerta di azioni riservata ai “nuovi soci” (Mini Aucap), hanno consentito per lungo tempo ingenti acquisti azionari da parte della clientela finanziata, in assenza delle cautele e dei presidi richiesti dalla disciplina per la prestazione dei servizi di investimento”, in un contesto “caratterizzato da un'azione commerciale strutturata e pervasiva, relativa alla distribuzione alla clientela delle azioni della Banca”* (pagina 39 dell'atto di accertamento).

In particolare, l'autorità di vigilanza sostiene che:

- nel corso del 2012 ebbe avvio un'attività volta a richiedere, a tutti i clienti a qualsiasi titolo finanziati, di investire in azioni BPVi parte del denaro prestato dalla Banca;
- negli anni successivi, il finanziamento della clientela destinato all'acquisto di azioni BPVi conobbe la massima espansione, in quanto non più finalizzato solo al periodico “svuotamento” del Fondo Acquisto Azioni Proprie, ma anche al



raggiungimento dell'obiettivo di raccolta delle adesioni alle operazioni di aumento di capitale;

- tali finanziamenti si inscrivevano in una strategia, che ha coinvolto tanto i vertici della Banca quanto le strutture operative, orientata esclusivamente al perseguimento degli interessi patrimoniali di BPVi a discapito della cura dell'interesse dei clienti, consentendo per lungo tempo ingenti acquisti azionari da parte della clientela finanziata, in assenza delle cautele e dei presidi prescritti dalla disciplina per la prestazione dei servizi di investimento;

- la distribuzione alla clientela di azioni BPVi fu attuata mediante un'azione commerciale "strutturata e pervasiva", posta in essere dall'intermediario attraverso specifiche iniziative volte a richiedere ai clienti, a qualsiasi titolo finanziati, di investire in azioni della Banca parte del denaro prestato dalla stessa;

- più specificamente, nell'atto di accertamento si fa riferimento alla campagna "riqualificazione impieghi" o "pre-deliberato" (applicazione di condizioni contrattuali differenziate, in sede di rinnovo o revisione degli affidamenti, in ragione del peso percentuale delle azioni BPVi presenti nel portafoglio del cliente), alla campagna "capitale/time deposit 50-50" (consistente nella destinazione del finanziamento erogato per metà alla sottoscrizione dell'aumento di capitale e per metà alla sottoscrizione di depositi bancari a vista denominati "time deposit", a condizioni particolarmente favorevoli), alla distribuzione di mutui e carte di credito e al rilascio di fidejussioni alle imprese, utilizzati – questi ultimi due – come strumenti di pressione sulla clientela;

- in tale contesto venne a configurarsi in capo alla clientela un vero e proprio "obbligo" di acquisto di azioni, al quale era subordinata la concessione o la revisione dei finanziamenti, in violazione degli obblighi comportamentali di diligenza, correttezza e trasparenza prescritti dall'art 21, comma 1, lettera a), t.u.f.;

- nel medesimo contesto si collocano altre risultanze delle indagini ispettive, all'esito delle quali è emerso che la Banca aveva elaborato altre iniziative, per incentivare ulteriormente la sottoscrizione o l'acquisto delle azioni proprie, tra cui spiccano il rilascio alla clientela delle c.d. "lettere di garanzia" recanti impegni di diversa natura (impegno al riacquisto delle azioni da parte della Banca, garanzia di rendimento delle



stesse in misura compresa tra l'1% ed il 4%, garanzia di poter rivendere le azioni in ogni momento), nonché lo storno a favore di alcuni clienti di interessi e competenze relativi ai finanziamenti accordati per l'acquisto delle azioni della Banca;

- le specifiche modalità operative della strategia elaborata da BPVi, che ha del tutto trascurato di valutare le reali esigenze e caratteristiche dei clienti, determinò nel periodo dal 1.1.2012 al 22.4.2015 una grave alterazione del processo decisionale di investimento di questi ultimi in azioni della Banca;

- dagli esiti degli accertamenti eseguiti dall'autorità di vigilanza è emerso un totale delle operazioni di finanziamento correlato pari a 1,086 euro/mla, facenti capo a 1.277 soci/clienti;

- nella relazione semestrale della Banca al 30.6.2015, per la prima volta, fu indicato un ammontare di finanziamenti "correlati all'acquisto o alla sottoscrizione delle azioni della Banca" pari a 974,9 euro/mln e nel bilancio fu iscritta una riserva indisponibile ai sensi dell'art. 2358, comma 6, c.c. per l'ammontare di 611,6 euro/mln, pari al capitale oggetto di operazioni di finanziamento, dedotte le rettifiche di valore per merito creditizio (23,5 euro/mln) e l'accantonamento al fondo per rischi ed oneri (339,7 euro/mln);

- in applicazione del Reg. UE n. 575/2013, l'ammontare delle azioni "finanziate" dalla Banca, dedotto dal capitale Common Equity Tier 1, ha portato quest'ultimo al di sotto del requisito minimo regolamentare.

**5.1.** Per quel che qui rileva, è necessario analizzare le modalità con cui la Banca operò nel periodo sopra indicato, per accertare se nei confronti della clientela furono disattesi gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza prescritti dall'art. 21, comma 1, lettera a), t.u.f.

Dal punto di vista probatorio, significative e sostanzialmente univoche sulla genesi, sulle ragioni e sulle iniziali modalità operative dei **finanziamenti c.d. correlati** risultano le dichiarazioni rese nei mesi di giugno-agosto del 2015 al Responsabile della Funzione di Internal Audit, Massimo Bozeglav, da numerosi responsabili della rete commerciale: **Fulvio Bosso**, responsabile Crediti di Area Vicenza dal 2008 all'aprile del 2012 e successivamente Capo Area Vicenza; **Giammaria Amato**, Coordinatore Commerciale; **Costante Turco**, Coordinatore Commerciale nel 2011-2012, Direttore



Regionale Centro Sud Italia nel 2013 e nello staff della Divisione Mercati dal 2014; **Claudio Giacon**, Responsabile della Divisione Corporate; **Alessandro Balboni**, nel 2015 Responsabile Divisione Crediti e già Responsabile Direzione Corporate; **Marco Nichele**, sino al 2011 Vice Direttore Generale di Cariprato, poi divenuto Capo Area Verona sino alla fine del 2012 e successivamente Capo Area Vicenza Nord; **Luigi Veronese**, in passato Capo Area Castelfranco e dall'ottobre 2013 Direttore Regionale Veneto Orientale; **Maurizio Baruffato**, Capo Area Vicenza Sud-Ovest dal settembre del 2010 e in precedenza Responsabile Corporate della medesima Area; **Gianluca Girardi**, Capo Area Treviso dal giugno 2010 al maggio 2012, Direttore Regionale Lombardia Liguria e Piemonte sino al gennaio 2015 e successivamente Responsabile Direzione Retail; **Alberto Cudiz**, Direttore Regionale Friuli Venezia Giulia; **Diego Ippio**, Capo Area Bergamo Brescia sino all'aprile del 2012, poi Direttore Regionale Verona Trentino ed Emilia Romagna e successivamente Responsabile Area Nord Ovest; **Gianmaria Casarotti**, Capo Area Treviso dal 2012 e in precedenza Vice Capo Area Treviso; **Franco Pilan**, Capo Area Prato dal febbraio 2009 all'aprile del 2012 e successivamente Capo Area Padova; **Lorenzo Beggiano**, Vice Capo Area Vicenza dal gennaio del 2011 all'aprile del 2012 e successivamente Capo Area Firenze e Toscana Sud; **Roberto Premi**, Capo Area Padova e Venezia sino all'aprile del 2013, poi Responsabile Direzione Regionale Veneto Orientale sino all'ottobre del 2013 e successivamente Responsabile della Direzione Regionale Lazio; **Paolo Marin**, nel 2015 Vice Direttore Generale di BPVI e in precedenza Vice Direttore Generale Responsabile della Divisione Crediti della Banca; **Claudio Ambrosini**, responsabile della Direzione Crediti Ordinari; **Sandro Re**, responsabile della U.O. Analisi Direzione Crediti Ordinari dal febbraio del 2011 e in precedenza Responsabile Direzione Crediti Anomali di Banca Nuova; **Antonio Repetto**, Vice Responsabile della Direzione Crediti Ordinari dal 2007 (all. n. 1309).

**5.2.** In ordine alla **collocazione temporale dei primi finanziamenti correlati** all'acquisto di azioni BPVI, Bosso ha riferito che a partire dalla fine del 2009 vi fu una forte pressione da parte della Divisione Mercati e della Direzione Generale per il collocamento delle azioni anche mediante finanziamenti alla clientela. E che tali



iniziative ebbero inizio nel 2009, quanto meno nell'Area Vicenza, è confermato dalle dichiarazioni rese da Amato, Turco, Giacon, Balboni, Marin e Ambrosini (all. n. 1309). Più specificamente, Giacon ha riferito in data 14.7.2015 al responsabile della Funzione di Internal Audit di essere stato contattato telefonicamente, nel novembre-dicembre 2009, da Giustini, alla presenza di Sorato, affinché la sottoscrizione di azioni di BPVi fosse proposta al cliente Dalla Rovere o alle società a lui riferibili. L'operazione fu perfezionata per il tramite di Roberto Rizzi, gestore del cliente, per un importo di 5 mln/euro. Giacon ha inoltre menzionato un analogo finanziamento correlato all'acquisto di azioni di BPVi, proposto al cliente Loison, al quale l'operazione fu prospettata nel corso di una cena organizzata dalla Direzione, alla quale parteciparono Sorato, Giustini e Rizzi. In quel caso, l'acquisto fu realizzato mediante il finanziamento del cliente e senza la promessa di alcun rendimento economico, poiché in quel periodo (2009/2010) – secondo quanto risulta dalla dichiarazione sottoscritta da Giacon – cedole e incremento di valore dell'azione garantivano comunque l'equilibrio economico complessivo di tali operazioni.

Ancora, Paolo Marin ha dichiarato il 31.7.2015 a Bozeglav che le prime operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni con clienti dell'Area Vicenza (Estel e Cattelan) risalgono addirittura al 2008 e Turco ha riferito in data 7.7.2015 che *“già nel 2009 esistevano delle operazioni “storiche” di importo rilevante ma numericamente limitate concentrate su Area Vicenza (es. Cattelan/Elan/Dalla Rovere) che venivano aperte e successivamente chiuse/annullate in corso d'anno. (...) Nel 2010, si sono cominciate ad affiancare delle operazioni costruite nell'Area Lazio (dopo l'apertura della nuova filiale di Roma piazza Venezia) prevalentemente gestite da Sorato (Gruppo Marchini, Gruppo Degennaro, Bufacchi e Torzilli). In tale caso non si trattava di operazioni baciate bensì di affidamenti rilevanti a fronte dei quali veniva richiesto di diventare soci con sottoscrizioni importanti”*.

Quanto alle altre dichiarazioni sottoscritte dai responsabili della rete commerciale, è sufficiente rilevare, in ordine alla datazione dell'inizio dei finanziamenti correlati all'acquisto di azioni, che:

Nichele ha collocato le prime operazioni proposte in Cariprato nel 2010/2011; Veronese ha riferito che *“a partire dal 2012 il fenomeno ha registrato un progressivo incremento*



*con un'azione di pressing della Direzione Generale sempre più incalzante (sino ad arrivare alla formalizzazione ed assegnazione di specifici obiettivi quantificati a ciascuna Area)";*

Baruffato ha individuato il momento di avvio di dette operazioni nel 2011/2012, "con due operazioni "big ticket baciata" perfezionate con il Gruppo Comec Fin (5 mln/€) e quella con Zeta Srl (Zigliotto di 12,5 mln/€ di cui 10 utilizzati per successiva sottoscrizione azioni)";

Girardi fa risalire le prime operazioni alla fine del 2011, "quando fu rappresentata da Giustini e Turco la "necessità di contattare delle controparti vicine alla banca alle quali proporre l'acquisto di azioni per 5/6 mesi (o comunque con rientro previsto dopo l'assemblea dei soci) finanziate o comunque ricondotte ad un quadro complesso di affidamenti";

Cudiz ha dichiarato che i finanziamenti correlati cominciarono a diventare una vera e propria prassi nel 2010 "con l'operazione Bernardis Adriano di 3,5 mln/€";

Ipprio ha riferito che il fenomeno del finanziamento per l'acquisto di azioni della Banca nacque sul finire del 2012, in previsione dell'Aucap 2013, allorché fu rappresentata l'esigenza di identificare un gruppo di clienti, già soci (c.d. "paracadute"), disposto a sottoscrivere eventuali azioni inoptate;

Casarotti ha affermato che, a parte alcune operazioni di nicchia con soci di riferimento, il finanziamento correlato all'acquisto di azioni acquisì maggior consistenza sul finire del 2011/primi 2012, a fronte della necessità di supportare le iniziative "Svuotafondo", e ha ricordato riunioni periodiche organizzate dalla Divisione Mercati, nel corso delle quali "inizialmente venivano comunicati obiettivi generici che nel tempo si sono tradotti in obiettivi specifici declinati in termini numerici e monitorati sistematicamente dalla Divisione Mercati stessa";

Pilan ha riferito che, nella sua qualità di Capo Area Prato, ebbe modo di verificare che le prime operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni furono effettuate nel 2011, "quando Tonato comunicò la richiesta della Direzione Generale di effettuare almeno 25 mln/€ di operazioni bacciate assicurando un compenso adeguato al cliente", e dopo il suo trasferimento a Padova riscontrò la presenza di analoghe operazioni su clienti primari, quali Giancarlo Coin e Giovanni Cilenti;

Beggiato ha affermato di essere a conoscenza di tale *modus procedendi* dal 2011, ma che solo nel 2012, dopo il suo insediamento nell'Area Firenze, fu direttamente coinvolto da Tonato, anche se "Con l'arrivo di Turco nel 2012, l'attività divenne più pressante con



*l'indicazione di prevedere una quota minima di sottoscrizione di azioni su tutti gli affidamenti concessi alla clientela. A tal fine furono fornite specifiche liste dalla Divisione Mercati”;*

Premi ha sostenuto che, in base alle informazioni in suo possesso, i finanziamenti in questione ebbero inizio nel 2012, “quando Giustini, nel corso di una delle periodiche riunioni con le Aree, chiese di “individuare clienti disponibili ad acquistare Azioni della banca a fronte di affidamenti”.

**5.3.** Un primo dato non controvertibile attiene, dunque, al rilievo che ben prima del 1.1.2012, il finanziamento della clientela correlato all’acquisto di azioni BPVi, inizialmente mirato allo svuotamento periodico del Fondo Acquisto Azioni Proprie, orientò incisivamente le iniziative della Banca, che sin dal 2009 propose a clienti di primaria importanza operazioni – c.d. *big ticket* per la rilevanza del loro ammontare, o “bacciate” per la tendenziale corrispondenza dell’importo del finanziamento erogato e il controvalore delle azioni acquistate – finalizzate all’acquisto di azioni BPVi, e che avevano la durata di 6/12 mesi, decorsi i quali venivano rinnovate con un successivo finanziamento, oppure chiuse con la vendita delle azioni.

Non è oggetto di contestazione lo schema operativo, accertato dalla Consob, delle operazioni “bacciate”, che si reggevano sui seguenti presupposti:

- la liquidabilità delle azioni in contropartita con il Fondo Acquisto Azioni Proprie, che consentiva la periodica chiusura e riapertura delle operazioni;
- la stabilità del valore delle azioni, necessaria alla chiusura delle operazioni mediante vendita delle stesse ed estinzione dei finanziamenti senza pregiudizio per la Banca e per i clienti;
- lo stacco dei dividendi delle azioni, necessario a coprire i costi del finanziamento e a garantire un rendimento ai clienti (pagina 284 della relazione ispettiva).

E’ parimenti certo che, nel corso del tempo, a causa del graduale venir meno di tali presupposti, BPVi fece ricorso all’espedito di prevedere forme di remunerazione per i clienti sostitutive dei dividendi delle azioni, come gli storni di interessi e competenze sui finanziamenti, di cui più avanti si dirà.

Ed infatti, dalle dichiarazioni rese dai responsabili della rete commerciale risulta, innanzi tutto, che a partire dal 2011 vi fu un considerevole incremento del numero di clienti coinvolti. Assai significativa, in merito al carattere niente affatto occasionale del



fenomeno dei finanziamenti correlati, è la dichiarazione resa al responsabile della Funzione di Internal Audit da C. Turco, Coordinatore Commerciale nel 2011-2012, Direttore Regionale Centro Sud Italia nel 2013 e nello staff della Divisione Mercati dal 2014: *"A seguito a seguito delle consistenti vendite registrate dopo l'assemblea del 2011, al fine di azzerare il fondo riacquisto azioni proprie entro la fine dell'anno, il Direttore Generale assieme a Giustini, nel corso di uno degli incontri periodici con i Capi Area, ha disposto che ciascun Capo Area si facesse carico di individuare dei clienti ai quali vendere le azioni. In particolare fu comunicato che:*

- *ogni affidamento o rinnovo doveva prevedere la sottoscrizione di azioni della Banca per almeno il 10%;*
- *in caso di emergenza, a chiamata, ciascun Capo Area doveva avere già individuato dei clienti "Amici" disposti ad effettuare delle operazioni "bacciate" a cavallo del "blocking period" che sarebbero state estinte dopo l'assemblea. Su queste operazioni venivano usualmente azzerati (anche ex-post tramite storni) gli interessi garantendo a volte una remunerazione.*

*Da maggio 2012, a seguito delle importanti vendite registrate/accumulatesi dopo l'assemblea e la necessità di chiudere le operazioni "bacciate" aperte in precedenza, c'è stato un ulteriore intervento del Direttore Generale per rafforzare le iniziative sopradescritte.*

*Lo schema delle operazioni di affidamento, anche bacciate, si basava su:*

- *sussistenza del merito creditizio autonomo;*
- *autorizzazione preventiva a spendere condizioni di particolare favore che potevano includere l'azzeramento degli oneri sul finanziamento e la pattuizione di un rendimento rivincente dalla potenziale cedola e plusvalenza (in caso contrario sarebbe stato garantito tramite storni o la concessione di altre operazioni);*
- *indicazione nella finalità dell'affidamento di generiche opportunità di investimento mobiliare/immobiliare;*
- *concentrazione dell'operatività su clienti/importi rilevanti. La concentrazione del fenomeno su talune aree (Vicenza, Treviso e Toscana) è da ricondurre alla maggiore presenza di clientela fidelizzata. La D.R. Friuli V.G. Costituiva un'eccezione in quanto l'operatività era stata abbassata anche su tagli di importo inferiore.*

*A fronte delle richieste di storno delle competenze, la Direzione Generale chiedeva ovviamente una nota esplicativa sulla proposta ma non ha mai posto particolari riserve in sede di autorizzazione." (all. 1309).*



Alla necessità, rappresentata da Sorato e Giustini nel 2011, di “contattare delle controparti vicine alla banca alle quali proporre l’acquisto di azioni per 5/6 mesi (o comunque entro un rientro previsto per l’assemblea dei soci) finanziate o comunque ricondotte ad un quadro complessivo di affidamenti” si è riferito anche Girardi e analoghe dichiarazioni sono state rese da Casarotti e Pilan.

Dall’indagine ispettiva della Consob è, altresì, emerso che:

- la remunerazione per il cliente che avesse posto in essere operazioni “bacciate” consisteva nel riconoscimento di un importo sino all’1% del finanziamento, attribuito inizialmente mediante dividendi o plusvalenze sul valore dell’azione e, successivamente, mediante agevolazioni su altri rapporti intrattenuti con la Banca, quali, ad esempio, conti di deposito e mutui (cfr. dichiarazioni rese da Bosso, Balboni, Baruffato, Ipprio, Casarotti, Premi: all. n. 1309);
- il tema delle “garanzie”, rilasciate dalla Banca per iscritto in almeno 65 casi, si inserisce in tale contesto: i clienti che avevano effettuato operazioni “bacciate” cominciarono a chiedere sin dal 2010 garanzie circa i rendimenti promessi dalla Banca o la possibilità di annullare le operazioni liquidando le azioni ed estinguendo i finanziamenti;
- gli interessi dovuti sul finanziamento erogato erano compensati con dividendi e plusvalenze, oppure stornati (cfr. dichiarazione di Turco: “*Su queste operazioni venivano usualmente azzerati (anche ex post tramite storni) gli interessi garantendo a volte una remunerazione*”);
- proprio al fine di contenere il ricorso agli storni, la cui anomalia era emersa per la prima volta in occasione della verifica dell’Internal Audit del 2.12.2014, all’esito della quale si era rilevata una crescita del 159,8% dell’importo degli storni approvati nel secondo semestre del 2014, rispetto al primo semestre (pagina 293 della relazione ispettiva), fu adottato il meccanismo dei cc.dd. “due conti”, che prevedeva l’erogazione su un conto acceso *ad hoc* di un finanziamento di importo superiore al controvalore delle azioni che il cliente si impegnava ad acquistare e, una volta effettuato l’acquisto, il trasferimento della differenza tra l’importo finanziato e quello dell’acquisto di azioni sul conto corrente ordinariamente utilizzato dal cliente (cfr. sul punto le dichiarazioni rese da Giacon e Bosso al responsabile della Funzione di Internal Audit);



- la consapevolezza della irregolarità di tale *modus operandi* in capo ai vertici operativi della Banca emerge da quanto dichiarato il 4.9.2015 alla Direzione Internal Audit da Roberto Rizzi, gestore *private* dell'Area Vicenza: Giustini, responsabile della Direzione Mercati, nel 2012 gli disse di *“inserire nei rapporti dei clienti affidati più fidelizzati altre tipologie di titoli in modo tale che, a fronte di eventuali controlli di Banca d'Italia, non apparisse che il rapporto era dedicato esclusivamente alle azioni BPV?”* (all. n. 1536, pagina 14);

- nel corso del 2012, alle operazioni “bacciate” fu affiancata una massiccia iniziativa mirata a richiedere a tutti i clienti, a qualsiasi titolo finanziati, di investire in azioni BPVi parte del denaro prestato dalla Banca: Sorato e Giustini diedero ai Capi Area disposizioni nel senso che *“ogni affidamento doveva prevedere la sottoscrizione di azioni della banca per almeno il 10%”* (cfr. dichiarazioni rese da Turco al responsabile della Funzione di Internal Audit, sopra riportate).

Dal materiale probatorio prodotto dalla Consob si evince, quindi, che a partire dal 2013 l'investimento in azioni BPVi di risorse rivenienti da finanziamenti cessò di avere la connotazione di accordo tra la Banca e i clienti, per acquisire quella di vero e proprio “obbligo”, in capo alla clientela che richiedeva un finanziamento, di investire parte dello stesso in azioni della Banca.

Valga sul punto richiamare le già riportate dichiarazioni rese da Turco, nonché quelle di Bosso (*“nel tempo sono state poste in essere altre operazioni che non prevedevano nessuna forma di compenso per il cliente ma si inserivano nell'ambito di iniziative creditizie nelle quali veniva proposto un incremento dell'accordato da utilizzare appunto per sottoscrizione azioni/auca?”*) e di Nichele (*“A partire dal 2013, le fattispecie sopra indicate [finanziamenti “bacciate”, time deposit 50-50 ecc.] sono state affiancate da iniziative trasversali di finanziamenti concessi alla clientela esclusivamente in presenza della sottoscrizione di una quota minima di capitale pari ad almeno il 10% dell'operazione a medio termine proposta. La delibera di tali operazioni era subordinata alla sottoscrizione di una percentuale di azioni (fattore k). Detta iniziativa fu successivamente estesa anche alle posizioni dei fidi a revoca da revisionare (a tal proposito vi erano degli specifici tabulati forniti dalla Divisione Mercati che evidenziava la quota di capitale detenuta dal cliente come società e come nucleo familiare collegato.”*).

Emblematico, sotto il profilo probatorio, è il carteggio intercorso tra il cliente Riccardo Miazzo e la Banca: con email del 3.4.2014 (email n. 38 allegata alla relazione ispettiva) il



cliente ricorda e contesta al Direttore Nicola Poncato che “L’acquisto di 150.000 € in titoli della Banca Popolare di Vicenza (da Lei confermato telefonicamente in data 25 Marzo 2014 e da me prontamente riscontrato e contestato per email) acquisto che è stato da Lei ridotto sempre verbalmente a 50.000€ in data 1 Aprile e da me prontamente riscontrato sempre per email in data 2 Aprile era e rimarrà la condizione inderogabile che Lei mi ha posto affinché mi fosse rinnovato il finanziamento di 400.000 € scadente il 5 Aprile p.v. in base alle disposizioni che Lei mi ha dichiarato di aver ricevuto dalle Sue direzioni retail il sig. Rigon e direzione di area sig. Pillan. Un gentleman agreement non prevede forzature di questo genere, si trattava infatti esplicitamente di una condizione “prendere o lasciare” che tra l’altro, come si evince dalle mie email da Lei mai contestate, si è accompagnato in seconda battuta addirittura ad un ulteriore aumento dello spread al 3% dal 2,6% da lei inizialmente richiesto in data 25 Marzo. (...) La prova delle Vostre reali intenzioni e che non potranno mai essere riferite a qualcosa di “gentleman” sta nel fatto che Lei si è sempre rifiutato di formalizzare per iscritto le due diverse condizioni di rinnovo riguardanti i due tagli di acquisto titoli BPV (150.000€ e 50.000€) (...)” (la sottolineatura è nel testo).

Della ulteriore iniziativa intrapresa dalla Banca negli anni 2013-2014, mirante a conseguire, mediante il credito concesso o da concedere alla clientela, l’obiettivo di ottenere l’acquisto delle azioni depositate nel Fondo, di compensare ordini di vendita di altri soci e di indurre la clientela alla sottoscrizione dell’aumento di capitale, con un monitoraggio quotidiano del raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascuna Area, v’è ampia e univoca evidenza probatoria nel corposo carteggio intercorso tra Giaccon e i Capi Area (tra le numerose, si veda la email di Giaccon del 31.12.2013 indirizzata a tutti i Capi Area di BPVi, nella quale si legge: “Entro gennaio ogni Direzione Regionale deve inoltrare acquisti per un cv. di € 10 mln (3/M Vicenza Città e Vicenza Nord – 2/M Vicenza Sud Ovest e PD) Indifferenziate B.T. e/o piccole partite. Allineate da subito le Filiali e gestori sulla necessità di partire immediatamente ad “aggregare” il mercato e programmare le attività prioritarie richieste” (all. n. 1330).

Le forti pressioni cui furono sottoposti i dipendenti dalla dirigenza, che paventò in più occasioni la rimozione dall’incarico o altre conseguenze negative per quanti non si fossero adeguati al *modus operandi* indicato, o non avessero raggiunto gli obiettivi, risultano provate dalle dichiarazioni rese in data 22.7.2015 da Nichele, il quale ha affermato di essere stato richiamato da Giustini a un “maggior allineamento alle



direttive aziendali?” e che il responsabile della Direzione del personale, Marco Valente, gli disse a tal proposito: “abbiamo lasciato a casa gente anche per molto meno”, nonché dalle concordi dichiarazioni rese da Girardi, che ha ricordato come nel corso della riunione per l’inaugurazione della sede di Roma e nel corso di una riunione tenutasi presso la Sala Consiglio a Vicenza, alla presenza dei Capi Area, dei Direttori Regionali e dei Capi Segmento, Giustini redarguì con durezza Pilan e Nichele e parlò apertamente di licenziamento, qualora non fossero stati raggiunti gli obiettivi sul capitale (all. n. 1309).

E, ancora, le modalità operative dei finanziamenti c.d. correlati – su cui più avanti si tornerà – e le pressioni esercitate dalla dirigenza della Banca sono descritte con efficacia nell’atto di opposizione del 3.6.2014 (all. n. 1316) avverso il decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto dalla Banca nei confronti del consulente *private* Antonio Villa, dimessosi in data 30.7.2013, al quale l’Istituto di credito chiese il pagamento dell’indennità di mancato preavviso di licenziamento. Nell’atto in questione, a firma degli avvocati Carlo Esini e Mario Fiorella, si afferma che *“le ragioni che hanno spinto il lavoratore a recedere dal rapporto risiedono nella necessità di sottrarsi alle continue ed ormai insopportabili pressioni che gli provenivano dai suoi superiori gerarchici ad assumere comportamenti illeciti nel quotidiano svolgimento della sua attività di addetto commerciale presso la filiale di Treviso. Da tempo, infatti, certamente su istruzioni dei vertici aziendali, i capi locali del settore commerciale, ed in particolare il capo regionale Roberto Premi e soprattutto il capo area Gian Maria Casarotti, insistevano in modo ossessivo per il collocamento con ogni mezzo ai clienti delle c.d. “operazioni baciate”. (...)Dato che si tratta di operazioni irregolari è assolutamente imperativo che, nelle sue ispezioni, l’autorità di vigilanza (nella specie Banca d’Italia) non trovi traccia documentale, gli ordini ai dipendenti di trovare sempre nuovi clienti disponibili vengono dati a voce e si osservano particolari accortezze:*

- *nelle poche email che girano si fa riferimento alle operazioni sul capitale come “K” o “opportunità”;*
- *nelle proposte di concessione del prestito il dipendente deve tassativamente indicare un altro scopo del finanziamento anche se poi i denari vengono utilizzati immediatamente per l’acquisto delle azioni della Banca;*



- *il dipendente deve trovare tra quelli che segue quotidianamente un cliente disponibile, spiegarli l'operazione (se del caso proponendogliela come necessaria o "utile" per ottenere anche il vero finanziamento di cui ha bisogno) e passarlo al capo area che, sempre a voce, conclude l'accordo.*

*Il ricorrente in più occasioni disse ai suoi capi che non voleva prestarsi a comportamenti irregolari... ciò lo rese ben presto oggetto di ancor maggiori pressioni ed insistenze".*

Nell'atto di opposizione sono indicate, in dettaglio e con documentazione allegata, alcune operazioni "bacciate" concluse con clienti della Banca seguiti da Villa e la circostanza che questo sia stato coinvolto nella strutturazione di operazioni di finanziamento per l'acquisto di azioni BPVi trova conferma in un messaggio di posta elettronica inviato il 25.6.2014 da Casarotti, Responsabile dell'Area Treviso, a Valente, Responsabile del personale, in cui il mittente conferma di aver concordato con due clienti di Villa, alla presenza dello stesso, due operazioni "a difesa del nostro capitale" per un controvalore complessivo di circa 1 euro/mln, mediante "ampliamento del fido in essere (...) concordando contestualmente un ulteriore acquisto di azioni nostro Istituto" (all. n. 40).

**5.4.** V'è evidenza probatoria del **carattere sistematico e diffuso** di tale iniziativa.

Come già rilevato, Amato, all'epoca responsabile della Direzione di segmento *retail*, ha dichiarato alla funzione di Compliance che nel 2014 il Direttore Generale e il responsabile della Divisione Mercati diedero indicazione che "tutti gli affidati dovevano acquisire la qualità di soci" (all. n. 1584, pagina 2), e ha prodotto nell'ambito dell'indagine ispettiva il perentorio messaggio di posta elettronica inviato il 5.2.2014 da Giaccon ai Capi Area, in cui si legge: "come ripetutamente condiviso a tutti i livelli, è tassativo 'pretendere' che tutti i nostri clienti affidati debbono essere soci. Il momento della revisione dei fidi dovrà 'obbligare' tutti gli Organi Deliberanti (...) a verificarne il rispetto e/o porvi rimedio (...) Per gli affidamenti importanti e/o nuove operazioni a m.t. la reciprocità deve invece essere tassativamente proporzionale. Su questo argomento anche questa mattina ho avuto un deciso confronto con D.G. e VDG e pertanto, da oggi, personalmente non avallerò nessuna richiesta in deroga. A breve saranno disponibili liste di possessori di carta c/conto sprovvisti di conto corrente. Dobbiamo organizzare azione commerciale incisiva per aprire a tutti questi soggetti il conto corrente (gratis). Anche questo condiviso con Direzione Regionale" (all. n. 1590).

In concreto, l'obiettivo dell'acquisto di azioni BPVi, da parte della clientela che godeva di affidamenti, fu attuato mediante la campagna "riqualificazione impieghi" o "pre-



deliberato”, la campagna “capitale/time deposit 50-50”, la distribuzione di mutui e carte di credito e il rilascio di fidejussioni alle imprese (par. 9.2. della relazione ispettiva).

**5.4.1.** Quanto alla prima, dalla relazione ispettiva risulta che essa comportò l'applicazione di condizioni contrattuali differenziate, in sede di rinnovo o revisione degli affidamenti, in ragione del peso percentuale delle azioni BPVi presenti nel portafoglio del cliente: le modalità di attuazione della **campagna c.d. “pre-deliberato”** sono state descritte al responsabile della Funzione di Internal Audit dai responsabili della rete commerciale Giacom, Bosso, Balboni Nichele e Baruffato.

Specificamente, Giacom ha riferito a Bozeglav che *“Nella campagna di sviluppo impieghi del 2014, cosiddetta “pre-deliberato”, la valorizzazione del fattore K era obbligatoria in quanto veniva utilizzato per indicare le azioni detenute dal cliente, determinando il livello di pricing. Nel medesimo periodo il monitoraggio fu esteso anche alla fase di perfezionamento attribuendo alla Direzione Commerciale (sig. Turco) il compito di verificare che il soggetto affidato detenesse un adeguato numero di azioni”*; una volta al mese veniva inviato un report che indicava, per ciascuna Area, l'entità degli affidamenti concessi, il numero delle azioni detenute e il potenziale collocamento sul quale doveva essere focalizzata l'attività di sviluppo commerciale dell'Area stessa (all. n. 1309).

Nichele ha confermato che i finanziamenti venivano concessi alla clientela solo a condizione di una sottoscrizione pari ad almeno il 10% dell'operazione (all. n. 1309).

Marin, responsabile della Divisione Crediti nel 2014, ha riferito che nel corso del 2013/2014 il Direttore Generale chiese un intervento informatico, *“per indicare nelle anagrafiche dei clienti l'eventuale possesso di Azioni Banca”* (all. n. 1309).

Di tali affermazioni è stato rinvenuto puntuale riscontro nelle liste acquisite dagli ispettori della Consob, recanti per ciascun NDG evidenza del peso percentuale delle azioni BPVi in portafoglio rispetto al “totale affidamento accordato” e, soprattutto, del “potenziale azioni BPVi” espresso quale differenza fra il controvalore delle azioni in portafoglio e il 10% dei finanziamenti accordati. Tali liste, redatte nell'imminenza dell'aumento di capitale dell'anno 2014, sono risultate ancora in uso anche nell'anno 2015 a servizio della campagna “Svuotafondo”.



Significative ulteriori prove della funzionalizzazione della concessione di credito all'acquisto di azioni BPVi sul mercato primario e, soprattutto, secondario emergono da una serie di messaggi di posta elettronica acquisiti dagli ispettori:

- nel messaggio del 31.1.2014 di Giacon, Direttore regionale, ai Capi Area, sono indicate le “leve” da utilizzare per “il capitale”, vale a dire la concessione o la revisione degli affidamenti *“da fare con abbinata capitale e time deposit (50 e 50) con tasso sul time deposit fino al 4%”* (all. n. 1328, pagina 17);
- il 23.6.2014, a fronte della preoccupazione manifestata da Giustini ai Direttori regionali per i risultati giornalieri dell'aumento di capitale, Ipprio risponde di essere *“molto preoccupato anche in funzione delle risposte/ aiuti che arrivano dai crediti”* (all. n. 39);
- con messaggio del 25.6.2014 Casarotti, responsabile dell'Area Treviso, indica due clienti i cui acquisti azionari, di controvalore pari a 500.000 euro ciascuno, erano stati “concordati” nell'ambito di una “trattativa” per l’*“ampliamento del fido in essere a fronte di necessità aziendali/personali”* (all. n. 40);
- nel messaggio di posta elettronica del 13.10.2014 inviato da Giustini si legge, fra le altre cose: *“Svuota fondo: devono farlo capi area e gestori corporate; supporti: clienti sotto 10% affidamento (avete liste) Preaffidati (avrete liste in giornata)”* (all. n. 41);
- in un messaggio di posta elettronica inviato il 6.11.2014 da Turco, all'epoca in staff alla Divisione Mercati, al responsabile della Divisione, è contenuta una stima delle azioni collocabili nell'ambito dell'aumento di capitale riservato ai nuovi soci come percentuale degli affidamenti concessi e il controvalore delle azioni (c.d. stima “K”) è valutato pari al 23% della media nuovi affidamenti concessi in ciascuna giornata utile fino al termine del periodo di collocamento (all. n. 42);
- con messaggio di posta elettronica del 13.2.2015, Turco comunicò a Giustini e ad Amato, all'epoca responsabile del Coordinamento commerciale, la nomina di referenti per ciascuna Area territoriale, ai quali era stato assegnato un “obiettivo annuo/mensile/giornaliero” per la campagna Svuoatafondo e la compilazione di liste di soggetti affidati aventi in portafoglio un controvalore in azioni inferiore al 10% dell'affidamento (all. n. 43).

**5.4.2.** Quanto alla **campagna “capitale/time deposit 50-50”**, dall'atto di accertamento risulta che essa prevedeva la destinazione del finanziamento erogato per



metà alla sottoscrizione dell'aumento di capitale e per metà alla sottoscrizione di depositi bancari a vista, denominati *"time deposit"*, a condizioni particolarmente favorevoli. La sottoscrizione del *time deposit* aveva, quindi, lo scopo di "giustificare" l'erogazione di un corrispettivo a fronte della disponibilità all'acquisto delle azioni BPVi.

Deve ritenersi che anche dell'esistenza e della finalità di tale iniziativa della Banca la Consob abbia offerto la prova.

Ed infatti, di peculiare rilevanza è un messaggio di posta elettronica del 31.1.2014, nel quale Giustini spiega al Direttore Generale che *"l'iniziativa prevede un'abbinata 50 e 50, con tasso finale per il cliente a 12 mesi del 2%. Quindi se comprano 10.000 potranno avere a disposizione un td [time deposit] per 10.000 al 4% (...)"* (all. n. 44). Nell'atto di accertamento si chiarisce che l'espedito utilizzato per incentivare l'acquisto di azioni BPVi prevedeva la proposta al cliente di un investimento congiunto al 50% in azioni della Banca e al 50% *time deposit*, con una remunerazione complessiva al 2%, determinata dall'applicazione di un tasso molto elevato sul *time deposit*, pari al 4% a 12 mesi.

L'opponente ha dichiarato che la campagna capitale/time deposit 50-50 trovò diffusione, in particolare, presso la Direzione regionale Friuli Venezia Giulia (sotto la responsabilità di Cudiz), ove sarebbe stata caratterizzata dal taglio delle operazioni fra 200.000 e 500.000 euro (all. n. 1309). Cudiz, a sua volta, ha affermato che l'effettuazione di operazioni di taglio medio-piccolo rispondeva a una precisa direttiva della Divisione Mercati, *"al fine di contenere il numero delle pratiche da veicolare in sede centrale per la delibera"* (all. n. 1309).

**5.4.3.** In ordine alla **erogazione di mutui**, dall'analisi della caselle di posta elettronica effettuata dall'autorità di vigilanza è emerso che anch'essa fu considerata, nell'ultimo trimestre del 2014, fonte di possibili sottoscrizioni dell'aumento di capitale. In particolare, dal messaggio di posta elettronica del 3.10.2014 di Romano, responsabile della Direzione Supporto Rete, a Giustini, risulta che fu valutata la possibilità di ottenere la sottoscrizione dell'Aucap dall'80% dei clienti a favore dei quali sarebbe stata deliberata la concessione di un mutuo (all. n. 45).

Ulteriori messaggi di posta elettronica dimostrano la connessione fra acquisti azionari ed erogazione di mutui e la considerazione della percentuale di azioni BPVi in



portafoglio quale elemento di valutazione condizionante l'erogazione dei mutui (all. n. 46: messaggio di posta elettronica di Amato del 19.3.2014 a Paolo Cornago, responsabile Mercato Retail di Brescia; all. n. 47: messaggio di posta di un gestore *corporate*, acquisita presso il responsabile della Divisione Mercati, nel quale la sottoscrizione di azioni BPVi è espressamente indicata come “*legata all'operazione di mutuo di e. 6/ mln concessa a fine anno*” e a tasso vantaggioso).

Risulta altresì provata la richiesta della Banca a un cliente di incrementare la sottoscrizione di azioni BPVi per evitare di subire, al pari di quanto è avvenuto per il cliente Riccardo Miazzo, un aumento dello *spread* relativo a un mutuo ipotecario già deliberato (all. n. 48, email del 5.3.2014 di Amato a Premi: “*O il cliente incrementa almeno a 500 pz o aumentiamo lo spread ad almeno 2,90*”).

E, ancora, il problema dell'impiego del denaro concesso a mutuo per sottoscrivere azioni BPVi fu sollevato con estrema chiarezza nel mese di aprile del 2014 da Mauro Cestra, promotore finanziario e agente in attività creditizia, in un messaggio di posta elettronica del 15.4.2014 a Figato, vice-responsabile della Direzione Retail, inviato anche ad Amato, all'epoca responsabile della stessa Direzione. Cestra scrisse che nell'ultima settimana aveva dovuto cambiare tre filiali, per stipulare altrettante operazioni, perché i direttori si erano rifiutati di stipulare il mutuo e addebitare la “*quota soci dal netto erogato*”, e alla presenza dei clienti avevano osservato che “*è di fatto vietato dalla legge finanziare l'acquisto delle azioni*”. Il che – a dire di Cestra – non consentiva di “*continuare a lavorare come fatto fino ad oggi*”. Eloquente la risposta di Amato: “*dimmi il nome del capo area e dei direttori che si sono espressi come da te evidenziato*” (all. n. 49).

**5.4.4.** E' in atti evidenza documentale anche dell'utilizzazione del **rilascio di fidejussioni** alle imprese come strumento di pressione, per ottenere la sottoscrizione dell'aumento di capitale. Ed infatti, dall'analisi della casella di posta elettronica di Amato è emerso che a un cliente richiedente una fidejussione di 103.000 euro per il versamento dell'IVA fu richiesto di sottoscrivere, per un importo di 90.000 euro, l'aumento di capitale realizzato nel 2014, per un importo quasi coincidente. Il 2.4.2014, il Direttore della Filiale competente informò infatti il responsabile Area *retail* di Belluno e – tramite questo – Amato, che “*Dopo estenuante trattativa siamo riusciti oggi ad accasare ai*



soci della RC Electronic snc la sottoscrizione di euro 90.000 di aumento di capitale” a fronte del rilascio di una fideiussione di 103.000 euro (all. n. 50). Dall’analisi dei dati effettuata dagli ispettori risulta effettivamente che la sottoscrizione dell’aumento di capitale e del prestito obbligazionario avvenne il 4.6.2014, frazionando l’importo di 90.000 euro in parti uguali tra colui che aveva richiesto la fideiussione, Rino Cassol, socio di RC Electronics Srl, e la moglie dello stesso, Teresina Lovat; entrambi esercitarono i diritti di opzione e prelazione, sicché, sulla scorta alla documentazione ufficiale, risultò, a differenza di quanto avvenne, che costoro non ricevettero alcun consiglio d’investimento.

**5.4.5.** Il tema dei finanziamenti correlati all’acquisto di azioni è stato oggetto di verifica, nel corso della ispezione della Consob, anche sotto il profilo temporale (pagine 44-47 dell’atto di accertamento): 142 NDG tra l’1.1.2013 e il 31.12.2014 hanno ricevuto finanziamenti entro cinque giorni dalla data di ordini di acquisto azionario, il cui importo non differisce più del 20% della somma finanziata, per un controvalore di circa 61 euro/mln; di questi 142, 60 NDG hanno investito esattamente lo stesso importo ricevuto a titolo di finanziamento, entro i cinque giorni precedenti o successivi, e ulteriori 35 NDG sono risultati aver compiuto analoga operazione nei 30 giorni successivi.

Dalla relazione ispettiva si apprende che il punto di partenza delle verifiche è rappresentato dal *Tableau de bord* redatto da Ernst&Young, società incaricata dalla Banca in data 24.7.2015 di predisporre un *database* idoneo a rappresentare, per tutti i soci di BPVi al 31.12.2014, l’esistenza di eventuali connessioni tra finanziamenti erogati e gli acquisti e le sottoscrizioni di azioni a partire dal 1.1.2010. A tale *database* gli ispettori della Consob hanno applicato rigorosi e specifici filtri logici (analiticamente descritti alla pagina 306 della relazione ispettiva), sulla scorta dei quali è emerso che, sui 95 NDG che avevano investito in azioni di BPVi lo stesso importo finanziato, 87 NDG mostrano una connessione temporale e quantitativa fra l’erogazione del finanziamento e l’acquisto o la sottoscrizione di azioni.

La tabella di seguito riportata evidenzia la dimensione quantitativa del fenomeno dei finanziamenti effettuati dalla Banca in date prossime a quelle degli acquisti azionari, per importi analoghi o corrispondenti (pagina 307 della relazione ispettiva).



			di cui		di cui	
	Ordini di acquisto entro 5 gg (-/+) dalla delibera di finanziamento		Importo finanziamento/importo acquisto in rapporto 80-120%		Stesso importo del finanziamento e dell'acquisto azionario	
	(E/mln)	NDG	(E/mln)	NDG	(E/mln)	NDG
AUCAP 2013	28,7	103	19,8	44	7,1	15
AUCAP 2014	36,2	199	10,1	58	2,9	25
Mercato secondario 2014	47,9	153	30,2	41	21	20
Mercato secondario 2015	2,8	10	0,97	3	0,3	1
<b>Totale</b>	<b>115,6</b>	<b>465</b>	<b>61,07</b>	<b>146</b>	<b>31,3</b>	<b>61</b>

Dall'analisi dei supporti documentali gli ispettori hanno rilevato:

- l'apertura, in 20 casi, di conti correnti utilizzati esclusivamente per l'operazione di finanziamento e quella di acquisto delle azioni, anche in relazione a clienti che già disponevano di un proprio conto corrente, e hanno ricevuto finanziamenti di importo variabile fra 10 euro/mila e 10 euro/mln (all. n. 2181 e n. 2285);
- in 8 di tali casi, in cui l'acquisto azionario era stato regolato, verosimilmente a causa di un errore, sul conto corrente ordinariamente in uso al cliente, l'immediato storno e il riaddebito su conto appositamente aperto (all. n. 2213 e n. 2214 o n. 2238 e n. 2239);
- il compimento di giroconti dal conto di accredito del finanziamento al conto di regolamento dell'investimento, sì da rendere più difficile la rilevazione della correlazione fra le due operazioni (all. n. 2212 e n. 2210; n. 2163 e n. 2239);
- la ripetitività delle motivazioni delle delibere di fido, che richiamano genericamente "l'opportunità di cogliere investimenti sul mercato mobiliare" (allegati n. 2289 e n. 2249), ovvero, in alcuni casi, riferimenti all'impegno del cliente a mantenere l'investimento realizzato presso i depositi della Banca, o l'interesse dello stesso a "partecipare all'aumento di capitale" (all. n. 2268), o inviti rivolti dal deliberante al gestore della relazione "a seguire l'utilizzo finalizzandolo al mantenimento dei titoli acquisiti a collaterale" (all. n. 2180, nota dell'organo deliberante);
- l'eterogeneità delle forme tecniche di finanziamento utilizzate: prevalentemente l'"elasticità di cassa", che consente il compimento di operazioni in mancanza di provvista (all. n. 2170), ma anche erogazioni dirette di denaro in conto corrente nelle forme "denaro caldo", "fido soci", "finanziamento in valuta".

Sulla scorta delle analisi effettuate dagli ispettori sui dati riportati nel *Tableau de bord*, sono stati, inoltre, riscontrati 24 casi di NDG per i quali entro i cinque giorni



precedenti o successivi all'approvazione di un finanziamento era stato effettuato un investimento azionario in misura compresa tra il 9% e l'11% del finanziamento concesso.

Peraltro, sebbene la normativa interna, in coerenza con l'autorizzazione assembleare e il prospetto informativo, consentisse il finanziamento delle sottoscrizioni raccolte nel corso del c.d. Mini Aucap, l'analisi dei dati ha evidenziato la presenza di "nuovi soci" che hanno ricevuto un finanziamento in date e per importi corrispondenti all'adesione al Mini Aucap, e per i quali, tuttavia, dai dati ufficiali non risulta un finanziamento delle azioni. In particolare, 8 e 17 clienti hanno aderito al Mini Aucap, rispettivamente nell'anno 2013 e 2014, sottoscrivendo il previsto quantitativo di 100 azioni senza accedere in modo formale al finanziamento previsto per il Mini Aucap medesimo, ma nei cinque giorni precedenti o successivi all'adesione costoro avevano ricevuto un finanziamento di importo compreso nel *range* 80-120% dell'importo dell'acquisto azionario.

A seguito degli accertamenti espletati dall'Internal Audit della Banca è risultato che una parte significativa delle operazioni di finanziamento è direttamente riconducibile a clienti riferibili a Roberto Rizzi, gestore *private* in servizio presso la Filiale di Vicenza, Contrà Porti: si tratta di finanziamenti relativi a 52 posizioni per un controvalore di circa 350 euro/mln. La Funzione di Internal Audit della Banca ha accertato che la modalità operativa posta in essere dal citato Rizzi prevedeva l'erogazione di finanziamenti di importo superiore al controvalore delle azioni acquistate e la negoziazione di un compenso sull'operazione complessiva che veniva accreditato sul conto del cliente con l'addebito del finanziamento medesimo.

**5.4.6.** In ordine al rilascio di "**lettere di garanzia**", *modus operandi* cui l'opponente rimase estraneo, dalla relazione ispettiva risulta che alla fine del mese di aprile del 2015, la Banca costituì un gruppo di lavoro interfunzionale incaricato di elaborare, con il supporto di legali esterni, una linea di condotta per la gestione delle relazioni con i soci che avevano sporto reclami per la diminuzione di valore delle azioni e per l'impossibilità di liquidarle.

Giustini, responsabile della Divisione Mercati fino al 3.6.2015, su consiglio dei legali, comunicò l'esistenza delle "lettere di garanzia" agli ispettori BCE e all'Internal Audit,



che, a sua volta, informò il CdA con note del 15.5.2015, 27.5.2015 e 21.8.2015 (all. 776, 778 e 1332).

Su richiesta degli ispettori della BCE, nel maggio del 2015 la Banca avviò un'indagine dal cui esito è emerso che le prime lettere, a firma di Sorato e Giustini, furono rilasciate nell'anno 2010 a clienti che, avendo partecipato ad operazioni di finanziamento "baciato" per l'acquisto di azioni, chiedevano garanzie circa la possibilità di rivendere le azioni alla Banca ed estinguere il finanziamento (una delle lettere di garanzia prodotte dalla Consob risulta sottoscritta da Giustini in data 11.12.2010: cfr. tabella riepilogativa di cui all'all. n. 2131 e all. n. 2129).

La pratica del rilascio di tali singolari garanzie coinvolse negli anni 2013 e 2014 numerosi dipendenti della Banca: delle 65 lettere note, di cui 52 consegnate ai clienti (all. n. 2129 e n. 2130), 16 risultano firmate da dipendenti, poi sottoposti a procedimento disciplinare, in esecuzione di delibera del CdA del 27.10.2015.

Dalle dichiarazioni rese da Turco, Giacon, Balboni e Casarotti, risulta che Sorato e Giustini avevano dato precise indicazioni ai responsabili di Area o di Direzione regionale nel senso che, qualora ne fossero stati richiesti dalla clientela, avrebbero dovuto "assumersi le loro responsabilità firmando, nei casi limite, le lettere in questione", sulla scorta di un testo predisposto dalla Divisione Mercati in formato *standard*, da adattare caso per caso a cura dell'Area o Direzione Regionale (all. n. 1309). Turco ha inoltre prodotto un messaggio di posta elettronica inviato dalla "Direzione Generale" il 29.12.2010, al quale, "come da intese con il dott. Giustini", è allegata una bozza di lettera di garanzia di riacquisto delle azioni, che sarebbe dovuta andare alla firma del medesimo Giustini (all. n. 1329).

Le lettere in questione, consegnate a persone fisiche o persone giuridiche riconducibili a gruppi familiari di imprenditori e clienti della Banca di primario *standing*, recano per la gran parte un impegno a riconoscere un rendimento certo dell'investimento in azioni BPVi in misura compresa fra l'1 e il 4% annuo e, in molti casi, oltre al rendimento è garantita la possibilità di rivendere le azioni BPVi, senza limitazioni o, talvolta, entro i limiti di capienza del Fondo Acquisto Azioni Proprie.

La quasi totalità dei destinatari delle "garanzie" aveva, alla data delle stesse, posizioni debitorie rilevanti modificate nel tempo, sicché la Consob non ha stabilito una



connessione diretta e generalizzata tra finanziamenti erogati, acquisti azionari e garanzia di rendimento o di riacquisto degli stessi, ma le lettere rilasciate ai clienti Morato, Rocchesso e Callegaro recano un esplicito riferimento a finanziamenti erogati dalla Banca e alla possibilità di compensarli con le azioni BPVi acquistate, e 10 delle 52 lettere effettivamente consegnate ai clienti indicano un controvalore “garantito” dell’investimento in azioni BPVi identico all’importo degli affidamenti accordati dalla Banca alla stessa data.

Si consideri, in particolare, il tenore della lettera consegnata da Premi al cliente Rocchesso, nella quale si legge: *“con riferimento ai suoi rapporti con BPVi ed in particolare al finanziamento di 3 euro/mln con scadenza 30/09/2014 e al deposito titoli sempre a suo nome per un valore pari almeno di volta in volta al saldo dare, le confermiamo che trascorsi 24 mesi la vendita degli stessi, qualora lei lo decidesse, permetteranno la compensazione totale del debito”*.

Indipendentemente dalla valenza giuridica delle scritture in questione, che qui non rileva, va osservato che il CdA del 28.8.2015 deliberò all’unanimità di *“disconoscere le lettere cosiddette di impegni di garanzia e di impegni di riacquisto rilasciate da alcuni dirigenti”*, negando, pertanto, l’attribuibilità delle stesse alla Banca.

**5.4.7.** Anche il tema degli **storni di interessi e competenze** a favore di alcuni soci è stato oggetto di approfondimento da parte dell’autorità di vigilanza, ai fini dell’acquisizione della prova del carattere diffuso e sistematico dei finanziamenti correlati all’acquisto di azioni.

La stretta connessione con gli storni a favore di alcuni clienti è stata segnalata, innanzi tutto, da molti dipendenti della Banca (cfr. dichiarazioni rese da Amato, Giaccon, Balboni, Nichele, Beggiano e Premi: all. n. 1309).

La finalità era duplice: sollevare i clienti dagli oneri dei finanziamenti di che trattasi e attribuire agli stessi un rendimento (per la partecipazione all’operazione di investimento in azioni BPVi) di denaro fornito dalla stessa Banca.

Tale vistosa anomalia era, invero, emersa a seguito di una verifica dell’Internal Audit risalente al 2.12.2014, relativa a quelli effettuati nel primo semestre dello stesso anno: fu rilevata con report del 1.6.2015 una crescita dell’importo degli storni approvati pari al 159,8%, rispetto al primo semestre, e la loro inerenza a un più ridotto numero di richieste.



Significativo, circa la funzione degli storni nell'ambito dei finanziamenti c.d. correlati, è il messaggio di posta elettronica del 4.4.2014 inviata da Paolo Cornago, responsabile Mercato Retail di Brescia, ad Amato, nel quale si fa presente che il cliente (*“che abbiamo intercettato noi per l'operazione, non vorremmo alcun tipo di reclamo”*) aveva acquistato 2000 azioni di BPVi con promessa di poterle liquidare a luglio 2013, ma la vendita era avvenuta, dopo vari solleciti, solo nel marzo 2014. Per questa posizione Cornago chiede nella missiva l'autorizzazione ad azzerare interessi debitori e commissioni per affidamento, con decorrenza dall'1.7.2014, e Amato lo autorizza (all. n. 51).

All'esito delle rielaborazioni degli ispettori, la Consob ha accertato una connessione tra storni rilevanti accordati nel 2014, per importi superiori a 10 euro/mila, e finanziamenti all'acquisto di azioni BPVi: 22 NDG, dei quali 8 erano in possesso di lettera di garanzia, ricevettero storni in quello stesso anno per un importo complessivo di oltre 1,3 euro/mln.

D'altronde, Premi ha dichiarato di aver segnalato, appena nominato responsabile della Direzione *Private*, la presenza di storni anomali al responsabile della Direzione Mercati e al Direttore Generale, i quali *“diedero l'impressione di conoscere il fenomeno e diedero indicazioni di limitarsi a verificare la correttezza dei conteggi rispetto a quanto concordato dal capo area / gestore private con il cliente, sottoponendo agli stessi le richieste di importo superiore a 2.500 euro”* (all. n. 1309).

In un messaggio di posta elettronica acquisito dagli ispettori risulta che a Giustini era richiesta l'autorizzazione allo storno di importi anche al di sotto della soglia prevista dalla normativa interna (all. n. 52). In esso si fa riferimento alle *“competenze maturate nei quattro trimestri relative agli utilizzi fronteggiati da investimenti mobiliari”*, che vengono distinte da quelle relative agli *“altri utilizzi”*.

L'Internal Audit della Banca ha rilevato una concentrazione e un incremento degli storni presso la Direzione centrale, a fronte della riduzione riscontrata presso le Filiali, ed è emerso che i 73 storni di importo superiore a 15 euro/mila hanno determinato uno storno totale superiore a 3,37 euro/mln nel semestre.

E, ancora, dall'analisi dei 73 casi selezionati è emerso che:

- in 36 casi, beneficiaria degli storni fu la clientela finanziata e titolare di azioni BPVi;



- ulteriori 12 storni “non hanno trovato giustificazioni nella movimentazione contabile dei rapporti sottostanti” e, pertanto, rappresentano non storni in senso tecnico, ma “erogazioni” ai clienti prive di motivazione documentata;

- i clienti che avevano ricevuto una lettera di rendimento o garanzia, hanno ottenuto 19 storni.

Infine, dal confronto del contenuto dei reclami della clientela relativi all’acquisto di azioni BPVi con provvista fornita in tutto o in parte dalla Banca, a titolo di finanziamento in qualsiasi forma, presentati alla data del 23.11.2015, con i dati risultanti dall’analisi del *Tableau de bord*, come filtrati dagli ispettori della Consob, l’autorità di vigilanza ha tratto conferma della veridicità delle affermazioni contenute in quei reclami (cfr. tabella alla pagina 311 della relazione ispettiva e, a titolo esemplificativo, il reclamo di cui all’all. n. 2311, con il quale un cliente, tramite il proprio avvocato, evidenzia l’anomalia dell’operazione di finanziamento dell’acquisto di azioni).

**6.5.** A fronte di tale concludente quadro probatorio, dal quale emerge tanto il carattere sistematico della concessione di finanziamenti correlati all’acquisto e sottoscrizione di azioni BPVi, funzionale esclusivamente alle esigenze di capitalizzazione della Banca, quanto la presenza di specifici segnali di allarme, l’opponente solleva una prima obiezione: sostiene, infatti, che con riferimento al fenomeno del capitale finanziato si dovrebbe tenere conto della peculiarità della Banca, in quanto società cooperativa con finalità mutualistiche (pagina 38 del ricorso).

E’ agevole, peraltro, osservare che nella prestazione dei servizi di investimento anche le banche popolari sono tenute al rispetto delle regole di correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e l’integrità dei mercati, prescritte dall’art. 21, comma 1, lettera a), t.u.f., cosicché il fatto che un soggetto sia al tempo stesso socio della Banca e cliente della stessa non può determinare un affievolimento delle tutele apprestate nei confronti degli investitori dalla disciplina in materia di intermediari finanziari, anche quando l’erogazione di servizi di investimento sia posta in essere in un’ottica mutualistica. Tanto più se si considera che, nella prestazione di tali servizi, la clientela si trova a dover riporre massimo affidamento nell’assistenza dell’intermediario, e ciò a maggior ragione nel caso in cui il ruolo dell’intermediario coincida, come nel caso in esame, con quello dell’emittente. Senza tacere che l’investimento in azioni



tramite finanziamento concesso dalla Banca rappresenta un'operazione decisamente rischiosa per l'evidente duplicazione del rischio, determinata dal c.d. effetto leva, ossia dall'obbligo di restituzione integrale del finanziamento anche in caso di perdita di valore degli strumenti finanziari.

L'opponente obietta, altresì, che il Manuale Soci del 23.3.2006 vietava espressamente di condizionare la concessione di un finanziamento alla sottoscrizione di azioni della Banca e sostiene che i dati quantitativi riportati nella delibera impugnata per dimostrare la coincidenza tra gli importi dei finanziamenti erogati e il controvalore delle azioni sottoscritte sono assolutamente "marginali e per nulla sintomatici della presenza di anomalie sul punto" (pagina 41 del ricorso).

In realtà, i dati innanzi riportati dimostrano il carattere sistematico e diffuso delle "campagne di finanziamento", che la Banca intraprese sin dal 2009, sia pure in forma meno massiva rispetto a quanto avvenne in occasione delle operazioni di aumento del capitale realizzate nel 2013 e 2014. Ed infatti, le prime operazioni c.d. *big ticket*, risalenti al 2009, riguardarono clienti legati da un rapporto fiduciario con l'alta dirigenza, i quali, in cambio della sottoscrizione di azioni BPVi, oltre alla relativa provvista per l'acquisto, ottenevano varie forme di benefici. Dai riscontri probatori analiticamente esaminati in precedenza si evince che il fenomeno si diffuse nel 2010 e conobbe la sua massima espansione negli anni 2013 e 2014, allorché alla necessità di vendere le azioni depositate nel Fondo di riacquisto si aggiunse quella di conseguire gli obiettivi degli aumenti di capitale: in quegli anni l'acquisto o la sottoscrizione di azioni BPVi divenne un vero e proprio "obbligo" in capo a tutti i clienti a qualsiasi titolo finanziati, dai quali la Banca giunse a pretendere l'investimento in azioni della stessa di almeno il 10% della somma prestata.

D'altro canto, l'anomalo rilascio di "lettere di garanzia" alla clientela sin dal 2010, o l'erogazione di storni, che nel secondo semestre del 2014 subirono un incremento addirittura del 159,8% rilevato anche dalla Funzione di Internal Audit, sono dati oggettivi che dimostrano tanto la diffusività del fenomeno quanto la permanenza temporale dello stesso.

Basti infine considerare che la Direzione Internal Audit della stessa Banca ha riscontrato un totale di operazioni di finanziamenti correlati pari a 1 miliardo e 86,9



milioni di euro, facenti capo a 1.277 soci/clienti, dati successivamente riportati dalla medesima BPVi nella Relazione sulla gestione al 31 dicembre 2015.

#### **6. La responsabilità.**

Il ricorrente critica la motivazione del provvedimento impugnato, in quanto “palesamente contraddittoria e meramente apparente, frutto di una istruttoria carente, non rappresentando né, oggettivamente, quale sarebbe stato il ‘ruolo attivo’ del dott. Amato nell’attività di finanziamento alla clientela finalizzata all’acquisto delle azioni della banca, né, soggettivamente, di quale colpa egli si sarebbe macchiato” (pagina 19 del ricorso).

Più specificamente, sostiene che la Consob non abbia offerto elementi probatori tali da dimostrare che egli esercitò pressioni finalizzate all’acquisto di azioni della Banca sui clienti, con i quali non aveva rapporti diretti, o sui dipendenti che a lui riferivano. Sotto il profilo soggettivo precisa che nel 2014 (cioè prima della nomina a Direttore Commerciale) egli non aveva possibilità di intervento diretto sui capi area/direttori regionali, i quali dipendevano direttamente dal vice direttore Giustini.

**6.1.** Tali rilievi non scalfiscono l’accertata imputabilità al ricorrente della violazione a lui addebitata, essendo dimostrata tanto la titolarità, in capo ad Amato, di funzioni aziendali effettivamente implicate nei processi di finanziamento della clientela, con responsabilità diretta e con funzioni di indirizzo della rete commerciale nel conseguimento degli obiettivi fissati dall’alta dirigenza della Banca, quanto il ruolo attivo da lui svolto nella realizzazione di quella correlazione tra finanziamenti e acquisti azionari, che fu la condizione necessaria per il successo delle iniziative intraprese dalla Banca per raggiungere l’obiettivo del rafforzamento patrimoniale, in vista del mantenimento dei *ratios* patrimoniali imposti dalla normativa prudenziale di vigilanza.

**6.1.1.** Ed infatti, come rileva la resistente, Amato operò nella Divisione Mercati (all’interno della quale è incardinata la Direzione Retail) che ha, fra le altre, le seguenti responsabilità che la Consob ricorda nella memoria difensiva: “formulare e attuare le strategie e le politiche commerciali, governando l’offerta ed il pricing dei prodotti e dei servizi di competenza”; “assicurare l’identificazione, la proposta e l’implementazione delle strategie e delle politiche di gestione e sviluppo commerciale”; “assicurare, con il supporto delle Direzioni di Segmento, il coordinamento della Rete Commerciale”;



“garantire il conseguimento degli obiettivi commerciali, economici e patrimoniali attesi, l’efficace controllo dei risultati conseguiti e l’adozione degli interventi correttivi necessari, nel rispetto delle politiche di tutela del rischio definite”; “esercitare, nei limiti delle autonomie concesse, le facoltà di delibera in ambito creditizio, assicurando nella gestione del credito, il rispetto delle norme e disposizioni dell’Organo di Vigilanza, dello Statuto, della normativa interna nonché delle delibere degli organi superiori”; “osservare e far rispettare i principi di correttezza, eticità e ragionevolezza in relazione agli obiettivi prefissati nel: i) promuovere e sviluppare la cultura economica e finanziaria della clientela; ii) fidelizzare la nuova clientela; iii) sostenere e migliorare l’immagine aziendale nel sistema e nel contesto socioeconomico di riferimento”; “assicurare alle strutture dei Distretti Territoriali e dei Centri Affari Corporate & Private, per il tramite dei Responsabili e con il supporto delle Direzioni di Segmento, il necessario indirizzo e supporto nelle attività di: i) definizione e consolidamento del budget commerciale annuale; ii) definizione, nell’ambito delle strategie approvate, delle politiche commerciali riguardanti la Rete Filiali, fornendo le relative linee guida e controllandone la corretta attuazione” (cfr. funzionigramma della Divisione Mercati sub all. n. 1893 alla relazione ispettiva).

In tale ambito, la Direzione Retail si occupava di garantire, per i segmenti di competenza (imprese *small business*, privati *retail*, privati *affluent*, clienti dei promotori finanziari e reti terze), il raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi fissati dalla Banca.

Nel corso del 2015 al ricorrente fu attribuita la responsabilità della Direzione Coordinamento Commerciale, preposta al coordinamento dell’intera rete commerciale della Banca e posta in posizione gerarchicamente sovraordinata alle Direzioni Regionali.

Ciò conferma la competenza di Amato in questo settore, anche nel periodo in cui egli ricoprì la carica di Responsabile della Direzione Retail.

Non è seriamente revocabile in dubbio che i finanziamenti concessi alla clientela per la sottoscrizione e l’acquisto di azioni BPVi sia strettamente connesso agli aumenti di capitale e alle “campagne” finalizzate allo “svuotamento” del Fondo Azioni Proprie, per il tramite di operazioni sul mercato secondario. Iniziative, queste, decise e



programmate dagli organi di vertice, ma che coinvolsero la struttura della Banca a tutti i livelli operativi.

Si consideri, altresì, che il possesso di competenze inerenti al “contatto diretto con i clienti” non è affatto condizione necessaria per l'imputazione della violazione in esame, poiché è sufficiente la partecipazione consapevole, a qualunque titolo, alle attività preordinate alla concessione di finanziamenti “strumentali”, a partire dalla fissazione di criteri, anche di *budgeting*, e indirizzi operativi ai livelli inferiori della “scala gerarchica”.

La ripartizione degli obiettivi commerciali sulla rete di vendita era disciplinata in BPVi dal documento di definizione degli Obiettivi Commerciali dell'anno di riferimento e si traduceva in un'attività che coinvolgeva, in particolare, la Direzione di segmento e le Direzioni regionali e a cascata le Aree territoriali (cfr. pagina 52 della relazione ispettiva).

**6.2.** Quanto al profilo oggettivo, il ruolo attivo del ricorrente nell'attività di finanziamento alla clientela finalizzata all'acquisto delle azioni della Banca trova indubbia conferma in alcuni messaggi rinvenuti nella casella di posta elettronica dello stesso.

1) Significativa è la email del 5.5.2014 (allegata alla relazione ispettiva come email 48) ove, a fronte di una richiesta di mutuo con spread al 2,60% senza sottoscrizione di azioni, l'opponente ha così risposto: *“Porta pazienza ma questa proprio non riesco: mutui a privati di questi importi senza alcun cross selling sono sotto i riflettori. O il cliente incrementa almeno a 500 pz o aumentiamo lo spread ad almeno 2,90”*.

Si sostiene nell'atto di opposizione che, se il ricorrente avesse voluto esercitare pressioni sulla clientela per l'acquisto delle azioni, non avrebbe fatto, per il caso di assenza di acquisto delle stesse, una proposta migliorativa del tasso di interesse ipotizzato in prima battuta dalla Direzione Generale, ma tale argomentazione è destinata a infrangersi contro il rilievo che il 5.5.2014 il Capo dell'Area Roma, Mauro Sambugaro, sottopose a Roberto Premi, responsabile della Direzione Centro Sud, l'operazione “Mutuo soci Costabile” rappresentando quanto segue: *“Abbiamo interessato il Prof. Costabile relativamente alle condizioni di mutuo deliberate dalla Direzione (spread 3% - spread 2,60 solo con notevole incremento). Il Prof. Sollecita invece la conferma spread del 2,60! Tenuto conto della possibilità di sviluppo della relazione diretta ed indiretta (Principia sgr) chiedo cortesemente*



autorizzazione dello spread al 2,60. Operazione: mutuo 550.000 su 724.000 valore immobile da perizia - anni 25 - socio banca (100 azioni) – resto a disposizione”. Il che significa che al cliente/socio Costabile era stato prospettato che, solo se avesse acquistato altre azioni BPVI, rispetto alle 100 possedute, il mutuo gli sarebbe stato concesso al tasso del 2,60%, mentre senza l’incremento della quota di azioni gli sarebbe stato applicato il maggior tasso del 3%. Il cliente aveva insistito affinché gli fosse applicato il tasso del 2,60% senza essere obbligato ad acquistare alcuna azione, e pertanto Sambugaro chiese al referente Premi l’autorizzazione ad accettare tale proposta, ma tale richiesta, che in ragione dell’importanza del cliente era valutata favorevolmente da Premi (“Il cliente è benestante ma oggi non intende né acquisire altre azioni né è possibile fare CPI. Ha detto però che farà prossimo aumento di capitale. (...) Favorevole, grazie”), fu da questo sottoposta al ricorrente, che si oppose, imponendo di applicare al Costabile, qualora avesse persistito nel rifiuto di incrementare la sua quota azionaria, l’aumento dello spread dal 2,60 al 2,90.

2) Con la email del 2.4.2014 (allegata alla relazione ispettiva come email n. 50) il ricorrente concesse il benessere al rilascio di una fideiussione di 103 mila euro a fronte della sottoscrizione di azioni nell’ambito dell’Aucap 2014 per un controvalore di 90 mila euro. L’opponente deduce l’irrelevanza del messaggio affermando di essersi limitato, tramite la risposta “ok, vai”, ad autorizzare la richiesta di un cliente che scrive al gestore di una filiale, e che perviene all’Area, la quale la sottopone alla sua attenzione, cosicché egli avrebbe solo esercitato il potere di autorizzazione rientrante fra le competenze ordinarie del Direttore Retail, senza entrare nel merito creditizio dell’operazione e senza alcuna pressione sul cliente. Ma la concisione della risposta non elide l’evidenza del fatto che il ricorrente approvò e ratificò, in quella circostanza, l’operato dei suoi collaboratori che, evidentemente sulla base delle direttive precedentemente ricevute, accordarono a un cliente che richiedeva una fideiussione un tasso di interesse inferiore a quello normalmente applicato, a fronte della sottoscrizione di azioni nell’ambito dell’Aucap 2014, per 90.000 euro.

Non altrimenti, del resto, si spiegherebbe la sottostante email in pari data della titolare della filiale Santa Giustina, se non nel senso che pressioni erano state esercitate su tale cliente: “Dopo estenuante trattativa siamo riusciti oggi ad accasare dai soci della RC Electronic snc la sottoscrizione di euro 90.000 di aumento di capitale. Chiediamo un ulteriore ribasso sulle



*condizioni della fideiussione anticipo iva da fare, vista la controparte con titoli presso di noi di circa 500.000 euro, alla percentuale di 0,70%<sup>8</sup>.*

3) Sulla email del 15.4.2014 (allegata alla relazione ispettiva come email n. 49) di risposta a un messaggio di Cestra, “agente in attività finanziaria con compiti di coordinamento degli agenti del Lazio”, si è già avuto modo di soffermarsi in precedenza. Come pure sulla eloquente risposta del ricorrente, significativa della sua netta adesione a un “modo di lavorare” e di operare con la clientela che esigeva l’impiego di una parte del mutuo concesso al cliente dalla Banca per l’acquisto di azioni BPVi.

L’opponente vorrebbe accreditare la tesi che si sarebbe trattato di una “occasione per informarsi su chi fossero il capo area e i direttori per ribadire loro di continuare ad operare nel modo corretto anche contro le lamentele di Cestra o di altri agent<sup>9</sup>”. Ma tale spiegazione non è plausibile, perché se ciò fosse vero, anziché chiedere il nome di coloro che si rifiutavano di stipulare i mutui con la destinazione di una “quota soci”, Amato avrebbe innanzi tutto redarguito Cestra e censurato il modo di operare di questo.

Si consideri, altresì, che delle numerosissime email acquisite in sede ispettiva il ricorrente figura spesso destinatario quanto meno in relazione alle principali comunicazioni trasmesse alla rete commerciale sul tema dei finanziamenti correlati dal Direttore Generale Sorato e dal vice direttore generale e responsabile della Divisione Mercati Giustini (cfr. email n. 73 dell’11.2.2014 inviata a da Giustini ad Amato, Balboni, Mossetti, Romano, Santilli, Turco, Vanetti e Vignoli: “Bisogna riuscire a bloccare le revisioni e i nuovi affidamenti a non soci...”; email n. 73; email n. 43 del 13.2.2015, con cui Turco comunica a Giustini e ad Amato la nomina di referenti per ciascuna Area territoriale, cui era stato assegnato un “obiettivo annuo/mensile/giornaliero” per la campagna “Svuotafondo” e la compilazione di liste di soggetti affidati aventi in portafoglio un controvalore in azioni inferiore al 10% dell’affidamento).

E, ancora, la Consob ha estratto dalla casella di posta elettronica del ricorrente un messaggio del 19.3.2014, dal quale risulta che la disponibilità alla sottoscrizione di



azioni BPVi per importo pari al 10% del mutuo era elemento valorizzato in sede di istruttoria per la concessione del mutuo stesso (email n. 46).

L'affermata impossibilità di intervento del ricorrente su capi area e direttori regionali (pagina 21 del ricorso) è contraddetta dal testo della email n. 83, inviata il 10.4.2014 dal vice Direttore Generale Giustini ai Direttori responsabili della rete commerciale della banca (Balboni, Amato, Vignoli) ove, proprio all'odierno ricorrente, viene data l'indicazione di "continuare a fare pressione su capi area e filiali".

Il che rappresenta un ulteriore significativo elemento di riscontro della responsabilità dell'opponente.

#### **7. L'entità della sanzione.**

Tenuto conto della forbice edittale (da 2.500 a 250.000 euro) e dei parametri oggettivi (norme violate; conseguenze pericolose e/o dannose; frequenza; diffusione; durata; natura comportamentale della violazione) e soggettivi ("quantomeno" colpa dell'agente; natura delle effettive funzioni espletate, condizioni patrimoniali dell'incolpato) enumerati all'art. 11 della l. n. 689 del 1981, la ingiunzione del pagamento della somma di euro 25.000,00, pari a dieci volte il minimo e a un decimo del massimo, appare equa.

In particolare, l'incidenza delle violazioni accertate sugli interessi protetti dalle norme violate e la diffusione delle conseguenze dannose, anche potenziali, nonché il ruolo non marginale rivestito dall'opponente, Responsabile Direzione Small Business dal 14.6.2010 al 16.2.2012, Responsabile Direzione Retail dal 17.2.2012 al 31.12.2014 e Direttore Commerciale dal 1.1.2015, giustificano l'entità della sanzione irrogata.

Non conduce a diversa decisione il proposto raffronto con le sanzioni irrogate ad altri dipendenti di BPVI, perché sulla scorta dei messaggi di posta elettronica di cui si è detto in precedenza emerge un maggior grado di coinvolgimento dell'opponente, rispetto a Balboni (destinatario di una sanzione pecuniaria di euro 20.000) nella pratica dei finanziamenti c.d. correlati, sì da giustificare la differenza dell'importo delle due sanzioni. Quanto a Rizzi, destinatario della minor sanzione di 10.000 euro, è dirimente considerare che la sua qualità di gestore *private banking* presso la Filiale di Vicenza, Contrà Porti e, quindi, la sua posizione nella struttura della Banca non è minimamente



paragonabile a quella del ricorrente, che aveva la responsabilità di una delle direzioni di segmento in cui si articolava la Direzione Mercati.

Ne discende che, a differenza di quanto afferma l'opponente, l'entità delle diverse sanzioni risulta giustificata in considerazione della specifica posizione di ciascun responsabile dell'illecito all'interno della struttura della Banca.

Poco perspicuo, infine, è il riferimento all'art. 8-bis della l. n. 689 del 1981 e alla legge n. 241 del 1990, perché privo di argomentazioni a sostegno della doglianza. Senza tacere che, in ogni caso, l'art. 8-bis ha introdotto, in tema di sanzioni amministrative, il corrispondente di alcune forme di recidiva penale, nel caso in esame inapplicabile ove si consideri che la ricorrenza dei presupposti indicati nel richiamato art. 8-bis, comma 1, determina "gli effetti che la legge espressamente stabilisce", ma nella normativa di settore non si rinviene la previsione di alcun effetto specifico conseguente alla reiterazione infraquinquennale delle violazioni sanzionabili.

Per le ragioni esposte, si ritiene che anche il motivo sinora esaminato non possa trovare accoglimento.

\*

In definitiva, l'opposizione è priva di fondamento e va respinta.

Le spese processuali, come in dispositivo liquidate, vanno poste a carico della parte ricorrente.

p.q.m.

definitivamente provvedendo sul ricorso in opposizione proposto da Giammaria Amato avverso la deliberazione della Consob n. 19935 del 30.3.2017 lo respinge e condanna Giammaria Amato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte opposta, spese che liquida in euro 5.000,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali;

manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;

Venezia, 20 febbraio 2018.-

il presidente estensore

Paola Di Francesco

